

REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.
(L.R. 26 marzo 1999 n°10)

Parere n. 603 del 27/07/2016

Oggetto: Villaga Calce S.p.A. ora VILCA S.p.A. (in liquidazione), con sede legale in Via Fornace, 18-20 - 36021 Villaga (VI) (C.F. 05317230018 e P.IVA 02094190242).
Progetto di ampliamento e di ricomposizione ambientale della cava di calcare per calce e leganti idraulici "Monte Cuccoli".
Comune di localizzazione: Villaga (VI). **Comune interessato:** Barbarano Vicentino (VI).
Procedura di V.I.A. e autorizzazione dell'intervento (D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., art. 24 della L.R. n. 10/1999) e contestuale procedura per il rilascio autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 D.Lgs. n. 42/2004.

PREMESSA

In data 31/10/2007 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla Ditta Villaga Calce S.p.A. ora VILCA S.p.A. (in liquidazione), con sede legale in Via Fornace, 18-20 - 36021 Villaga (VI) (C.F. 05317230018 e P.IVA 02094190242), domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, autorizzazione alla realizzazione del progetto ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e degli artt. 11 e 24 della L.R. n. 10/1999, e contestuale procedura per il rilascio autorizzazione paesaggistica, a i sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, acquisita con prot. n. 610255.

Contestualmente alla domanda sono stati depositati, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica.

Verificata la completezza della documentazione presentata, con nota prot. n. 610255 in data 31/07/2007 gli Uffici regionali dell'Unità Complessa V.I.A. hanno comunicato l'avvio del procedimento.

Con nota in data 18/12/2007, prot. n. 713140, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A., hanno richiesto un parere alla Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive relativamente alla conformità dell'intervento con la Legge Regionale n. 44 del 07/09/1982.


Il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 21/12/2007, sui quotidiani "Il Gazzettino" e "Il Giornale di Vicenza", l'avviso a mezzo stampa di cui al comma 2 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., del deposito della documentazione progettuale, dello SIA, con il relativo riassunto non tecnico, presso la Provincia di Vicenza, il Comune di Villaga (VI), il Servizio Forestale regionale di Vicenza, l'ARPAV – Dipartimento provinciale di Vicenza.

In data 28/12/2007, presso la "Sala degli Alpini" del Comune di Villaga (VI), il proponente ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello S.I.A., ai sensi dell'art. 15 della L.R. 10/1999 e ss.mm.ii., secondo le modalità concordate dalla Provincia con i Comuni direttamente interessati dalla realizzazione dell'intervento.

L'argomento in questione è stato presentato durante la seduta della Commissione regionale V.I.A. del 23/01/2009. Durante la medesima seduta è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'analisi tecnica del progetto.

Con nota in data 16/03/2009, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno chiesto alla Direzione regionale Urbanistica un parere in merito alla compatibilità degli interventi proposti dal punto di vista paesaggistico e delle modalità ricompositive. La Direzione regionale Urbanistica, con nota in data 28/09/2009, prot. n. 518025, ha richiesto integrazioni in merito al progetto presentato nella sua configurazione datata ottobre 2007, che si possono ritenere superate a seguito della presentazione, da parte della Ditta proponente, della documentazione progettuale integrativa richiesta dalla Commissione regionale V.I.A. nella seduta del giorno 07/12/2011 (progetto modificato in riduzione) e del parere espresso dalla Direzione regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici (espresso in data 02/10/2012 e di seguito richiamato).

Con nota del 19/03/2009, prot. n. 155247, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A., hanno trasmesso alla Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi, copia della relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale, presentata dalla Ditta proponente ai sensi della D.G.R. n. 3173/2006, al fine di acquisire un parere in merito. La Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi, con nota in data 30/04/2009 prot. n. 237765, acquisita dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 05/05/2009, ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria Tecnica



n. 2009/53 del 27/04/2009, nella quale si esprime parere favorevole al progetto in oggetto subordinatamente al rispetto di una prescrizione.

Tale parere e le relative conclusioni sono state recepite in toto dalla Commissione regionale V.I.A.

Nella seduta della Commissione regionale V.I.A. del 03/02/2010 si è svolta un'inchiesta pubblica ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 152/2006, a cui hanno preso parte le pubbliche amministrazioni che hanno espresso pareri e i cittadini che hanno presentato osservazioni sul progetto in oggetto.

Durante l'iter istruttorio sono pervenite agli Uffici del Settore V.I.A. osservazioni e pareri, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai soggetti elencati:

<i>n.</i>	<i>Mittente</i>	<i>Data acquisizione al protocollo regionale</i>	<i>Numero protocollo regionale</i>
1	Comune di Villaga	07.01.08	8401
2	Sig. Emanuele Ghiotto	07.02.08	68587
3	Sig. Sandro Ghiotto	07.02.08	68626
4	Sig.ra Gina Rimini	07.02.08	68661
5	Sig.ra Rina Zannier	07.02.08	68554
6	Sig. Antonio Bruttomesso	07.02.08	70088
7	Sig.ra Rosamaria Dani	12.02.08	79285
8	Sig.ra Fernanda Tagliaro Sig.ra Romina Maccà Sig.ra Rosita Maccà	12.02.08	79332
9	Sig. Vittorio Rizzoli	12.02.08	79466
10	Comune di Villaga, per conto dei cittadini che hanno trasmesso le osservazioni presso il Comune.	12.02.08	78614
11	Sig. Massimo Gasparini	12.02.08	79402
12	Sig. Raffele Bonamigo Sig.ra Nicoletta Fancon	12.02.08	79446
13	Italia Nostra Sezione Medio e Basso Vicentino	12.02.08	79240
14	Sig. Luciano Ghiotto Sig.ra Marisol Acosta	12.02.08	77734
15	Sig.ra Eugenia Orso	12.02.08	78024
16	Sig.ra Vicenzina Cicosillo	12.02.08	78230
17	Sig. Leriano Vigolo	12.02.08	78312
18	Prof. Antonio Della Giusta	12.02.08	78479
19	Sig. Paolo De Santi	12.09.08	78540

8

20	Italia Nostra Sezione Medio e Basso Vicentino	13.02.08	72975
21	Sig. Antonio Bruttomesso	13.02.08	76539
22	Comune di Barbarano Vicentino	13.02.08	80120
23	Comitato per la difesa di Villaga	13.02.08	80167
24	Sig.ra Rosamaria Dani	15.02.08	85717
25	Comitato Intercomunale Tutela Territorio Area Berica	15.02.08	85586
26	Sig. Alessio Ferron	15.02.08	85738
27	Sig.ra Gemma Zorzan	15.02.08	85783
28	Sig. Damiano Pagliarusco	15.02.08	85796
29	Sig. Valter Franchin	15.02.08	85764
30	Arch. Domenico Trevisan	15.02.08	85665
31	Sig. Cristiano Guarato	15.02.08	85696
32	Sig. Simone Mazzucco	15.02.08	85628
33	Sig. Vittorino Mattiello	15.02.08	85827
34	Comitato per la difesa di Villaga	01.02.10	55285
35	Dr.ssa Daniela Bruttomesso	02.02.10	59857
36	Prof. Antonio Della Giusta	02.02.10	59176
37	Prof. Antonio Della Giusta	17.02.10	91613
38	Avv. Mara Crivellaro Capogruppo della lista civica "Vivere Villaga"	25.02.10	107722
39	Comitato per la difesa di Villaga	26.02.10	109384
40	Italia Nostra Sezione Medio e Basso Vicentino	26.02.10	109549
41	Comitato per la difesa di Villaga	24.03.10	166186
42	Italia Nostra Sezione Medio e Basso Vicentino	21.04.10	208937
43	Comitato per la difesa di Villaga	22.04.10	222080
44	Comitato per la difesa di Villaga	27.04.10	231900
45	Provincia di Vicenza	23.09.10	499791
46	Avv. Mario Rigoni	13.01.11	10929



47	Comune di Villaga	17.11.11	537777
48	Comune di Villaga	17.11.11	537758
49	Comune di Villaga	28.11.11	555523
50	Provincia di Vicenza	26.01.12	39471
51	Comitati Ambientalisti vari	01.02.12	49748
52	Comitato per la difesa di Villaga	01.10.12	438880
53	Comune di Barbarano Vicentino	21.08.13	352219

A seguito dell'osservazione pervenuta da Italia Nostra – Sezione Medio e Basso Vicentino, in data 28/02/2010, acquisita al prot. n. 109549, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno richiesto al Comune di Villaga, alla Direzione generale ARPAV, al Dipartimento provinciale ARPAV di Vicenza e all'ULSS n. 6 – Ufficio valutazione epidemiologica, la documentazione riguardante le indagini ed i controlli, fino a quel momento condotti, inerenti l'attività del cementificio e l'attività estrattiva "Monte Cuccoli", della Ditta Villaga Calce S.p.A. Le considerazioni espresse dall'ULSS n. 6 sono state acquisite in data 19/04/2010, al prot. n. 213654. Il Dipartimento provinciale ARPAV di Vicenza ha fatto pervenire agli Uffici regionali quanto richiesto in data 07/05/2010, con prot. n. 256617 e in data 22/06/2010, con prot. n. 343814.

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa, il medesimo gruppo istruttorio, in data 24/03/2009, ha svolto un sopralluogo tecnico presso l'area interessata dall'intervento al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento.

Il Presidente della Commissione regionale V.I.A. nella riunione del 23/01/2009 ha disposto, ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame.

Nel corso dell'istruttoria, il proponente ha trasmesso la seguente documentazione aggiuntiva volontaria acquisita dagli Uffici regionali:

- in data 29/05/2008, al protocollo n. 284993, riguardante la valutazione previsionale di impatto acustico;
- in data 03/02/2010, al prot. n. 62420, inerente la relazione geo-mineralogica sulle caratteristiche dei minerali litici presenti nell'area della cava in questione.

Tutte le integrazioni trasmesse non comportano modificazioni sostanziali rispetto al progetto originariamente presentato, trattandosi di sviluppi documentali e, comunque, di soluzioni ulteriormente migliorative sotto il profilo della compatibilità ambientale del progetto.

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa, da parte del gruppo istruttorio della Commissione regionale V.I.A., si è svolta una riunione tecnica in data 24/08/2010, presso la sede regionale di Palazzo Linetti – Venezia (VE), alla quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento.

Con nota del 29/10/2010, prot. n. 569019 gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno comunicato alla Ditta proponente la sospensione dell'istruttoria in quanto, ai sensi e per gli effetti della L.R. 22/07/1997, n. 27, in data 22/09/2010 era decaduta la Commissione regionale V.I.A. e che l'iter sarebbe stato ripreso successivamente alla nomina della nuova Commissione.

Con D.G.R. n. 274 del 15/03/2011, è stata nominata la nuova Commissione regionale V.I.A.

Il Presidente della Commissione regionale V.I.A., nella seduta del 08/06/2011, ha nominato il nuovo gruppo istruttorio per l'esame degli interventi proposti dal proponente.

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa, il nuovo gruppo istruttorio, in data 15/11/2011, ha svolto un sopralluogo tecnico presso l'area interessata dall'intervento al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento.

La Commissione regionale V.I.A., nella seduta del giorno 07/12/2011, ha richiesto alla Ditta proponente documentazione integrativa, trasmessa con nota prot. n. 605140 in data 29/12/2011.

La Ditta Villaga Calce S.p.A., con nota acquisita al protocollo regionale n. 99635 in data 01/03/2012, ha chiesto una proroga per il depositato la documentazione integrativa richiesta con nota in data 29/12/2011.

Successivamente la medesima Ditta (con nota acquisita al protocollo regionale n. 170412 in data 11/04/2012), ha chiesto la sospensione del procedimento al fine di poter ottemperare al punto n. 4 della succitata richiesta di



integrazioni; concessa con nota n. 186591 in data 20/04/2012.

La Villaga Calce S.p.A., con nota acquisita al protocollo regionale n. 409591 in data 12/09/2012, ha depositato la documentazione integrativa richiesta proponendo una variante in riduzione al progetto originario datato 31/10/2007.

Contestualmente al seguito del deposito della documentazione integrativa, il proponente con nota acquisita in data 12/09/2012 al prot. n. 409615 ha richiesto il riavvio del procedimento sospeso a decorrere dal giorno 11/04/2012, su richiesta dello stesso; concesso con nota n. 581005 in data 21/12/2012.

La Ditta, con la medesima nota acquisita al protocollo regionale n. 409591 in data 12/09/2012, ha provveduto a notificare l'avvenuta trasmissione della documentazione progettuale aggiornata alla Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, alla Soprintendenza Beni Archeologici del Veneto e alla Soprintendenza Beni Archeologici di Verona secondo le specifiche contenute nella Circolare n. 6 del 19/03/2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ai fini:

- del rilascio del parere di compatibilità ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999, così come previsto dalla Circolare n. 16 del 01/03/2011 della Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici;
- del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004.

La Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, con nota n. 0017923 - class. 34.19.04/09 del 02/10/2012 (acquisita al protocollo regionale n. 456508 in data 10/10/2012), ha espresso parere favorevole subordinato al rispetto di quanto prescritto dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza (nota prot. 26938 in data 01/10/2012) e, dalla Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto (nota prot. 11374 in data 21/09/2012).

Tali pareri, le relative conclusioni e prescrizioni sono state recepite in toto dalla Commissione regionale V.I.A.

A seguito della presentazione, da parte della Ditta Villaga Calce S.p.A., della documentazione progettuale integrativa richiesta dalla Commissione regionale V.I.A. nella seduta del giorno 07/12/2011, il Servizio Forestale Regionale di Vicenza, con nota acquisita dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 10/09/2013 - prot. n. 377536, ha espresso il proprio parere in merito al progetto nella sua versione ridotta datata settembre 2012, individuando alcune prescrizioni, recepite dalla Commissione regionale V.I.A.

In data 11/09/2013 la Commissione regionale V.I.A. ha espresso parere (n. 431) favorevole, con prescrizioni, al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale, autorizzazione del progetto, con contestuale rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, dell'autorizzazione per gli aspetti forestali e approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione da cava.

Come da visura camerale, effettuata in data 18/08/2015, risulta che per la Villaga Calce S.p.A. sia in corso il procedimento di liquidazione volontaria, nello specifico:

- la Ditta ha ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo (ai sensi dell'art. 161, comma 6, lettera f del D.L. n. 83/2012 come modificato dalla Legge n. 134/2012) proposto innanzi al Tribunale di Vicenza in data 07/07/2015;
- il Tribunale di Vicenza, con Decreto n. 42/2015 del 10/07/2015, ha dichiarato ammissibile la procedura preliminare al concordato preventivo e ha assegnato il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro imprese (quindi, fino al 06/10/2015) per il deposito della domanda di concordato preventivo con la documentazione del caso oppure, domanda ex art. 182bis, comma 1, lettera f.

Su tale aspetto la Società proponente o chi per essa, non ha fatto pervenire alcun atto formale agli Uffici regionali del Settore V.I.A.

La prescrizione n. 1 impartita dalla Commissione regionale V.I.A. nel proprio parere favorevole ai fini del rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale (n. 431 in data 11/09/2013), prevedeva che:

"(...)

- 1) Si dà atto del pronunciamento favorevole espresso dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, come da parere n. 0017923 del 02/10/2012, stabilendo che la Delibera di autorizzazione dell'intervento in esame potrà essere assunta dalla Giunta Regionale solo dopo il ricevimento presso la Regione Veneto - Unità Complessa V.I.A. dell'esito della Conferenza di Servizi provinciale decisoria in merito al PAT di Villaga a conclusione dell'iter di approvazione del medesimo e correlata configurazione del contesto figurativo a tutela delle Ville Venete esterno all'area della cava.

(...)"

Stante il prolungato lasso di tempo trascorso senza alcun riscontro formale dell'approvazione del succitato PAT, gli Uffici del Settore V.I.A. con nota in data 17/08/2015 - prot. n. 334034, hanno provveduto a chiedere all'Amministrazione provinciale di Vicenza e al Comune di Villaga, un aggiornamento sullo stato dell'iter dei



approvazione del PAT di Villaga.

Il Comune di Villaga con nota in data 31/08/2015 – prot. n. 3782 (acquisita dagli Uffici regionale del Settore V.I.A. in data 31/08/2015 al prot. n. 348468) ha comunicato che con deliberazione del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri della Giunta provinciale, n. 53 in data 04/03/2014, è stata ratificata (ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.R. n. 11/2004) l'approvazione del PAT di Villaga a seguito degli esiti della Conferenza dei Servizi del 27/02/2014, di cui al verbale prot. n. 14835.

Il PAT di Villaga ha acquisito efficacia in data 03/05/2014, a seguito della pubblicazione dell'avviso di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 41 in data 18/04/2014 (ai sensi dell'art. 15, comma 7, della L.R. n. 11/2004).

Con D.G.R. n. 550 del 26/04/2016, la Giunta regionale ha disposto che, in adeguamento a quanto stabilito dal Consiglio di Stato nelle sentenze n. 1058/2016 del 16/03/2016 e n. 1182/2016 del 22/03/2016, per tutte le istanze di cava soggette a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) non ancora concluse con un provvedimento definitivo, è necessaria l'acquisizione del parere della competente Commissione Tecnica Provinciale per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.). Solo una volta acquisito detto parere, il procedimento potrà essere concluso.

Gli Uffici del Settore V.I.A. con nota prot. 195509, in data 18/05/2016, hanno chiesto il parere della Commissione Tecnica per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.) della Provincia di Vicenza, ai sensi di quanto disposto dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 550 del 26/04/2016. in adeguamento a quanto stabilito dal Consiglio di Stato nelle sentenze n. 1058/2016 del 16/03/2016 e n. 1182/2016 del 22/03/2016.

Il parere espresso, in data 23/06/2016, dalla Commissione Tecnica Provinciale per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.) della Provincia di Vicenza, è stato acquisito dagli Uffici regionali in data 27/06/2016 al prot. 248724, conteneva le seguenti prescrizioni:

- a) deve essere prodotto, prima dell'inizio dei lavori, un rilievo dettagliato dell'area di intervento; il rilievo dovrà essere condotto con tecnologia laser scanner terrestre, secondo un numero di scansioni o misure sufficienti a garantire la copertura totale dell'area di cava, e dovrà essere correttamente georeferenziato attraverso la materializzazione di capisaldi locali, utili al successivo riposizionamento della strumentazione topografica, nonché restituito anche in formato digitale le cui specifiche tecniche siano di pubblico dominio (ASCII, Shapefile, CAD); al fine di un'efficace attività di controllo post-autorizzazione, si chiede che siano riportate le monografie di ciascun cippo posto a delimitazione dell'area di cava in coordinate assolute (verificabili quindi con GPS);
- b) dovrà essere previsto un piano/programma di monitoraggio dell'uso di esplosivo in cava, da concordare con gli uffici provinciali competenti in materia di polizia mineraria;
- c) non dovrà essere alienato il materiale associato e di scarto, in quanto da impiegarsi nella fase di ricomposizione ambientale;
- d) il materiale da apportare dall'esterno per la ricomposizione ambientale dovrà essere conforme alla normativa vigente;
- e) riguardo alla possibilità, in fase di ricomposizione ambientale, di lasciare a vista porzioni di scarpata rocciosa allo scopo di agevolare la nidificazione di specie ornitologiche, si prescrive che, se tale possibilità verrà valutata come favorevole dal punto di vista ambientale, i settori di scarpata siano individuati già in fase progettuale e non lasciati a considerazioni discrezionali della Ditta in fase esecutiva;
- f) il progetto di cava non è in conflitto con la disciplina urbanistica tuttavia, come disposto in sede di Valutazione Tecnica Provinciale n. 4 del 03/08/2012, prot. 58733, si precisa che l'ampliamento dell'attività di cava è subordinato alla contestuale stipula di un apposito accordo tra la Ditta escavatrice e l'Amministrazione Comunale volto a dettare precise misure di riqualificazione dell'impianto esistente. L'accordo deve definire il quadro generale degli interventi di riqualificazione dell'impianto esistente, individuando distribuzione, consistenza, scansione temporale, risorse economiche e compatibilità urbanistico-ambientale degli interventi previsti;

e raccomandazioni:

- in data 31/05/2016 è stata effettuata una visura ordinaria presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Vicenza dalla quale si evince che la Società è in procedura di liquidazione volontaria. Si rileva quindi che, al momento, la ditta non possiede il requisito fondamentale dell'Idoneità economica all'esecuzione dei lavori (art. 17, p.to 4, L. R. 44/82). Tale requisito dovrà essere verificato prima del rilascio dell'autorizzazione regionale, in caso la situazione venga a modificarsi dopo l'espressione del parere CTPAC;
- il progetto è redatto anche sulla base dell'assenza di impatti dal punto di vista viario/viabilistico, in quanto l'intero materiale estratto è previsto sia recapitato nel contiguo stabilimento (calcificio); si

richiede che la Commissione VIA accerti tale fatto, anche nell'ottica di possibili modifiche societarie dovute allo stato di liquidazione della ditta, e vi ponga precise prescrizioni.

Con successiva nota in data 30/06/2016, protocollo 256761, il succitato parere dell'Amministrazione provinciale è stato trasmesso alla Ditta proponente.

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, la Commissione Regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. 10/99 e succ. mod. ed integr.

1 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'ambito interessato dal progetto ricade nel settore orientale dei Monti Berici, lungo i margini della pianura, nel territorio del Comune di Villaga (VI), ed è situato nel settore meridionale della dorsale di Crocenera.

L'area di cava interessata dalla futura attività estrattiva (intesa come area di scavo, area deposito dei materiali estratti e movimentazione automezzi) è in disponibilità della Società.

Il progetto in esame prevede l'ampliamento della cava di calcare per calce e leganti idraulici denominata "Monte Cuccoli", avente superficie di 50.521 mq e superficie di scavo di 49.972 mq.

Le operazioni di scavo hanno prodotto una trincea che si estende in direzione nord-sud lungo il versante sud-orientale della dorsale morfologica che culmina a 81 m s.l.m. in corrispondenza di Monte Cuccoli. I versanti artificiali di scavo raggiungono il massimo sviluppo verticale, corrispondente a circa 20 m, lungo il lato occidentale della trincea mentre le opposte scarpate sono caratterizzate da altezze mai superiori ai 10 m. Attualmente le operazioni di scavo si concentrano nella porzione centro-meridionale dell'area di cava (lato Ovest).

La tecnica di coltivazione sarà la medesima già utilizzata in passato e si basa sull'utilizzo di esplosivo tramite detonazioni controllate in foro.

2 DESCRIZIONE DEL SIA

Per la redazione dello S.I.A. e in considerazione dell'attuale orientamento legislativo, sono stati considerati i seguenti quadri di riferimento:

- 2.1 Quadro di riferimento programmatico
- 2.2 Quadro di riferimento progettuale
- 2.3 Quadro di riferimento ambientale

2.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Dal punto di vista normativo le principali leggi che sono state prese a riferimento dal proponente sono:

Normativa specifica per l'attività di cava:

- R.D. 22/07/1927, n. 1443 - Norme di carattere legislativo per la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno;
- L.R. 07/09/1982, n. 44 - Norme per la disciplina dell'attività di cava;
- D.P.R. 09/04/1959, n. 128 - Norme di polizia delle miniere e delle cave;
- D.P.R. 27/04/1955, n. 547 - Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- D. Lgs. 19/09/1994, n. 626 - Attuazione alle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- D. Lgs. 25/11/1996, n. 624 - Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive;

Normative ambientali in relazione con l'attività di cava:

- D. Lgs. 03/04/2006, n. 152 - Norme in materia ambientale- parte III riguardante la tutela delle acque;
- R.D. 30/12/1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani" (Vincolo idrogeologico) e L.R. Veneto 13.9.1978, n. 52;
- D. Lgs. 22/01/2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- L.R. Veneto 23/04/2004, n. 11 - Norme per il governo del territorio (Urbanistica);
- RD 25/07/1904 N. 523 "approvazione del testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- L. 02/02/1974, n. 64, LL.R. Veneto 16/08/1984, n. 42, 07/11/2003, n. 27 e 13/04/2001, n. 11, OO.P.C.M. 3274/2003 e 3519/2006 in relazione al rischio sismico.

Nel SIA sono stati considerati i seguenti atti di programmazione/pianificazione territoriale:

- Piano Territoriale di Coordinamento Regionale (P.T.R.C.) vigente;
- Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.) e Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.);
- Piano d'Area dei Monti Berici (P.A.Mo.B.);

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 2010 (adottato);
- Piano Regolatore Comunale di Villaga.

2.1.1 Piano Territoriale di Coordinamento Regionale (P.T.R.C.) vigente

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento adottato nel 1986 e approvato con provvedimenti del Consiglio Regionale n. 250 del 13/12/1991 e n. 382 del 28/05/1992 ha validità oltre che territoriale anche paesaggistica ai sensi dell'allora vigente L. 431/1985.

Dall'analisi degli elaborati grafici del P.T.R.C. vigente emerge che:

- nella Tav.1 "*Difesa del suolo e degli insediamenti*" l'intervento risulta interessato dall'individuazione del *Vincolo Idrogeologico* R.D.L. 3267/1923. Non ricade all'interno di nessun altro vincolo individuato in questa tavola.
- nella Tav. 3 "*Integrità del territorio agricolo*" l'area di intervento ricade all'interno dell'ambito ad eterogenea integrità, disciplinata dall'art.23 delle Norme di Attuazione che impartisce direttive in ordine al territorio agricolo e prescrizioni edilizie ma non divieti all'apertura o all'ampliamento di cave.

Il proponente afferma che in relazione al P.T.R.C. nel complesso l'intervento risulta ammissibile e non contrasta con gli obiettivi pianificati.

2.1.2 Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A) e Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.)

Il Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.) è stato approvato dal Consiglio regionale del Veneto con deliberazione n. 962 in data 01/09/1989 ai sensi della L.R. 16/04/1985, n. 33 "*Norme per la tutela dell'ambiente*".

Il proponente evidenzia che il progetto ricade in un ambito dove non è previsto alcun divieto di attività estrattiva dal piano P.R.R.A..

Il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) costituisce un piano stralcio di settore del Piano di Bacino di cui alla L.18/05/1986, n.183 (anch'essa abrogata e sostituita dal D. Lgs. n. 152/2006) per il raggiungimento ed il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici regionali.

L'area d'intervento risulta collocata all'interno del bacino idrografico del Brenta e più precisamente all'interno del sottobacino *N003/02 Agno-Guà-Fratta-Gorzone* come delimitato dal P.T.A. Per tale sottobacino non sono previste particolari norme a tutela delle acque che abbiano influenza per l'attività di cava.

Non sono presenti nell'intorno dell'area di interesse corsi d'acqua significativi rilevati dal P.T.A.

Per quanto riguarda la vulnerabilità degli acquiferi l'area di intervento non viene classificata in quanto riguarda zona di rilievo ma l'ambito circostante viene classificato a bassa vulnerabilità.

L'analisi delle criticità delle acque sotterranee ha ribadito la vulnerabilità della falda freatica dell'alta e media pianura che avviene da inquinanti di origine agro-zootecnica evidenziati dalla presenza di nitrati in vaste zone. Dal punto di vista quantitativo della risorsa idrica è evidenziato un abbassamento generalizzato del livello dalla falda freatica.

Tali problematiche non si riscontrano nel sito in cui è ubicato l'intervento estrattivo, caratterizzato da rilievi calcarei, dove non si riscontra né un'intensa attività agro zootecnica né interferenze con la falda freatica. Non sono inoltre presenti sorgenti o punti di captazione di acque nell'ambito interessato dal progetto e nell'immediato intorno.

Per l'area interessata non sono previste limitazioni per quanto attiene l'esercizio di attività estrattive di cava.

Il proponente afferma che la realizzazione del progetto non interferisce con gli obiettivi del Piano Regionale di Risanamento delle Acque e con il Piano di Tutela delle Acque.

NOTA ISTRUTTORIA

Il *Piano di Tutela delle Acque* è stato approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 842 del 15 maggio 2012: "Il Piano di Tutela delle Acque, D.C.R. n. 107 del 05/11/2009, modifica e approvazione del testo integrato delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (D.G.R.V. n. 141/CR del 13/12/2011)". Non si rilevano elementi ostativi per la realizzazione dell'intervento.

2.1.3 Piano d'Area dei Monti Berici (P.A.Mo.B.)

L'intervento in progetto rientra all'interno della perimetrazione del Piano d'Area dei Monti Berici (P.A.Mo.B.), adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 710 del 10/03/2000 e approvato da parte del Consiglio Regionale con Deliberazione n. 31 del 09/07/2008 come previsto dalla L.R. n. 61/1985.

- "*Carta del sistema delle fragilità*": nel sito di progetto viene evidenziata la presenza della cava in attività e in via marginale la presenza di una zona a carsismo elevato. Non risulta alcun impatto nell'interessamento di tale individuazione che appare del tutto generica ed ascritta alla formazione calcarea eocenica. Inoltre viene anche esclusa qualsiasi interferenza fra la cava ed il circuito idrotermale del quale viene segnalata la sorgente termominerale in località Bagni di Villaga.

- *“Carta delle valenze storico ambientali”*: il sito oggetto di intervento non ricade all’interno di ambiti nei quali le Norme Tecniche del Piano d’Area vietano l’apertura di cave a cielo aperto quali quella in argomento. L’intervento dista oltre 1 km dall’icona n. 9 (Castello di Belvedere) ad ovest dall’icona n. 27 (San Donato del Covolo) presente a NW. Tali icone di paesaggio sono collocate dalla parte opposta del versante interessato dalle escavazioni e pertanto l’intervento non risulta visibile dalle citate icone. Ad est, nelle vicinanze dell’intervento, è presente l’area di rilevante interesse paesistico ambientale n. 19 (Quadro di Villaga) che però interessa esclusivamente area di pianura ai piedi del rilievo. Le misure di mitigazioni esposte nel quadro progettuale comunque consentono di contenere l’impatto visivo delle escavazioni anche rispetto a questo ambito, attraverso il mantenimento di diaframmi verso valle e le alberature di mascheramento. Il sito archeologico indicato a SW della cava consiste nei medesimi ritrovamenti indicati nella carta archeologica del Veneto (contrà Oche).

Il proponente evidenzia che il progetto non risulta in contrasto con la finalità del Piano d’Area dei Monti Berici.

NOTA ISTRUTTORIA

Il Piano di Area definisce all’art. 30 i Tagliapoggi nei termini che seguono: *“La tavola n. 3 individua i Tagliapoggi, forme di sistemazione a terrazzo, attraverso muri di sostegno o ciglioni inerbiti dei terreni scoscesi o in declivio, per l’adattamento del terreno alle pratiche di coltivazione agricole.”*

Le prescrizioni e i vincoli per tali ambiti sono le seguenti:

“E’ vietato manomettere, anche per finalità colturali, la pendenza dei suoli sui tagliapoggi.

E’ vietata la demolizione, anche in parte, delle gradonature in terra e in sasso, nonché degli elementi storico-testimoniali presenti.

E’ vietata la riconversione a bosco dei tagliapoggi.

La manutenzione ed il recupero delle gradonature dei tagliapoggi deve realizzarsi con l’utilizzo di materiali e tecniche tipiche delle tradizioni locali.

E’ ammesso il decespugliamento.

Sono ammesse limitate modifiche per esigenze di tecnica colturale.”

Sull’ambito di cava in essere autorizzata da anni e già coltivata ed in parte destinata dal PRG a zona industriale è indicata erroneamente l’esistenza di un Tagliapoggio che, così come definito dal Piano di Area non esiste.

L’area definita come Tagliapoggio peraltro insiste in gran parte nell’ambito già destinato dal PRG vigente (ante approvazione del Piano di Area) come zona D1 produttiva e utilizzata dalla Ditta quale area pertinenziale dello stabilimento esistente. Tale ambito, per il consolidato utilizzo industriale consentito dal PRG e per il sostanziale esaurimento del giacimento di cava intervenuto, risulta meritevole di stralcio ed estinzione dall’area della cava stessa. In tale ambito ogni intervento futuro sarà quindi soggetto ad autorizzazione comunale come previsto dalle vigenti norme edilizie. La restante parte di tagliapoggio risulta inserita nell’area di cava in essere e si osserva che tale ambito è stato per la quasi totalità coltivato da anni (ante Piano di Area) e presenta pareti verticali da ricomporsi. L’ampliamento richiesto risulta sostanzialmente esterno all’area del tagliapoggio. La documentazione progettuale in vigore relativa alla cava in essere (Decreto del 21 Dicembre 2012 n.182), ricompresa dall’ampliamento richiesto, individua le quote di scavo esistenti e di progetto per tale ambito (sezioni A e B) a quota di fondo pari a 25 m s.l.m. Tale quota si discosta leggermente da quelle previste dal progetto in riduzione in data agosto 2012.

2.1.4 Progetto del Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento (P.T.C.P.) della Provincia di Vicenza

Il Piano Territoriale Provinciale (P.T.P.) della provincia di Vicenza, adottato con delibera del Consiglio Provinciale non è mai stato approvato e, a seguito dell’entrata in vigore della L.R. 23.4.2004, n. 11, è stata disposta la restituzione del P.T.P. da parte della Regione. La citata legge regionale prevede all’art. 22 come strumento di pianificazione provinciale in materia di territorio il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) che la provincia di Vicenza ha adottato con deliberazioni del Consiglio n. 77 e n. 78 del 20.12.2006. Tale Piano ha iniziato il suo iter verso l’approvazione che dovrà avvenire da parte della Giunta Regionale.

Dalle tavole del P.T.C.P. emerge che:

- Tav.1 *“Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”*: indica la presenza di vincolo paesaggistico dovuto a zone boscate. Per quanto riguarda la fattibilità normativa dell’intervento in relazione al suddetto vincolo si rimanda alle considerazioni evidenziate nel paragrafo relativo alla normativa di vincolo ambientale di cui al D. Lgs. 42/2004.
- Tav. 2 *“Carta della fragilità”* l’area di cava è riportata fra le cave attive mentre l’ambito in ampliamento interessa il cantiere minerario cartografato nel piano. La rimanente area di intervento estrattivo progettato non è soggetta ad alcuna classificazione. Nell’intorno sono identificate due zone a rischio idraulico (RI) del piano di protezione civile provinciale, una posta ad est che riguarda area di pianura per la quale non si

evidenzia alcuna relazione con la cava e l'altra posta a sud-ovest dalla parte opposta del rilievo collinare sempre al di fuori del contesto d'intervento.

- Tav. 3 "Carta del sistema ambientale": l'ambito di progetto è collocato all'interno delle aree di rinaturalizzazione e delle macchie boscate del sistema ambientale. Non sono previste particolari restrizioni in tali ambiti per l'intervento proposto se non quelle attinenti al ripristino del bosco già considerati a proposito del R.D. 3267/1923 e della L.R. 52/1978.
- Dalla Tav. 4 del "Sistema insediativo-infrastrutturale" si evince che l'area oggetto di intervento non interessa alcun sistema insediativo né viabilità esistenti o di progetto. Tuttavia l'area di cava è limitrofa ad una area produttiva non ampliabile costituita proprio dallo stabilimento della ditta nel quale è destinato il materiale estratto dalla cava.
- La Tav.5 "Sistema del Paesaggio", segnala la presenza di ville registrate all'Istituto Regionale Ville Venete e di un contesto figurativo Ville Venete.

Il proponente dichiara che il progetto presentato è in sintonia con le norme tecniche del P.T.C.P. ed ammissibile in relazione agli obiettivi del piano.

NOTA ISTRUTTORIA

Il PTCP di Vicenza è stato approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 708 del 02/05/2012.

L'ambito di cava in ampliamento così come da documentazione integrativa acquisita al protocollo regionale n. 409591 in data 12/09/2012, in riduzione rispetto all'originaria istanza, ricade all'interno del Contesto Figurativo Ville Venete (Tav.5-1- B del PTCP Vicenza "Sistema del Paesaggio", art.46). Il PTCP all'art.46 punto 6 lettera d) stabilisce che: "Non è ammessa l'apertura di nuove cave e miniere a cielo aperto e l'ampliamento di quelle esistenti, e altri usi del territorio che vadano a modificare in modo permanente la morfologia del suolo". Il Comune in sede di approvazione del PAT ha chiesto una riduzione del contesto figurativo in variante al PTCP.

La Provincia in sede di Valutazione Tecnica Provinciale Urbanistica Argomento n.4 del 03/08/2012 si è espressa favorevolmente per la sottoscrizione degli elaborati del PAT con prescrizioni di cui all'Allegato A, che così si esprime:

"Il PAT riporta correttamente il contesto figurativo delle ville di particolare interesse provinciale nelle tav. 2 e 4. Con nota prot. n. 2851 del 06/06/2012 ricevuta presso l'Amministrazione Provinciale in data 21/06/2012 prot. n. 47383, il comune di Villaga ha trasmesso copia della richiesta di modifica del contesto figurativo n. 94 unitamente ad un provvedimento della Giunta Comunale di presa d'atto della Proposta di modifica del perimetro del contesto figurativo e di condivisione della stessa.

In riferimento alle richieste di variazioni presentate si riporta il seguente parere; Modifica relativa al progetto di ampliamento dell'attività estrattiva da parte della ditta Villaga Calce.

La richiesta riguarda lo stralcio di un ambito marginale sul lato Est del contesto in prossimità dell'attività estrattiva in atto. Si rileva preliminarmente che, dall'accurata indagine sui bacini di visibilità dell'ambito in questione rispetto alle ville ed ai coni visivi oggetto di tutela, risulta che l'area è in assoluto non visibile tranne che marginalmente per ciò che riguarda il cono visuale 1.

Data la tipologia di cava va considerato che il ripristino ambientale a termine dell'attività estrattiva condurrà ad una ricostruzione e piantumazione, pur con diversa morfologia, del versante collinare. In tal senso va considerato che l'alterazione significativa del territorio determinata dall'attività estrattiva sarà limitata al periodo di coltivazione.

E' da considerarsi inoltre che l'ambito oggetto di riduzione risulta marginale al contesto figurativo ed incide solamente per il 2, 21% rispetto alla totale superficie del contesto.

Nella valutazione complessiva dell'assetto paesaggistico del sito in questione è indiscutibile, a fronte della sostenibilità dell'intervento proposto, il grave impatto visivo determinato dall'impianto di lavorazione esistente.

Al fine di condurre ad un miglioramento della situazione si renderebbe opportuno collegare con apposite previsioni normative, la realizzazione dell'ampliamento dell'attività estrattiva alla attuazione di misure di mitigazione dell'impatto visivo dell'impianto esistente.

Sulla base delle valutazioni sopra espresse si ritiene accoglibile la modifica del contesto limitatamente al perimetro dell'ampliamento dell'attività estrattiva indicato nello studio presentato prevedendo che il PI, con apposita normativa e qualora ciò risulti giuridicamente praticabile, definisca le modalità per collegare l'ampliamento dell'attività estrattiva a delle azioni volte alla mitigazione dell'impatto visivo dell'impianto di lavorazione esistente."

Il Commissario straordinario nell'esercizio dei poteri della Giunta Provinciale con Deliberazione N. 219 del 07/08/2012 ha approvato il parere N. 4 del 03/08/2012 e ha autorizzato la sottoscrizione degli elaborati ai fini dell'adozione del PAT deliberando di:

1. di approvare il Parere della Valutazione Tecnica Urbanistica Provinciale n. 4 del 03/08/2012 allegato alla presente deliberazione per formare parte integrante;
2. di autorizzare il Dirigente del Settore Urbanistica alla sottoscrizione degli elaborati del Comune di Villaga al fine della adozione del PAT da parte del Consiglio Comunale, condizionando la sottoscrizione degli stessi alla dichiarazione del Comune di avere effettuato l'integrazione degli elaborati del P.A.T., recependo tutti i pareri previsti dalla normativa vigente e le indicazioni provinciali;
3. di dare atto che per quanto concerne la Valutazione Ambientale Strategica, il Rapporto Ambientale è oggetto di sottoscrizione ai soli fini di presa d'atto, in quanto la competenza ad esprimere la valutazione ambientale del PAT, ai sensi dell'articolo 4 della Legge Regionale n. 11 del 2004 e della relativa DGR attuativa n. 791 del 31 marzo 2009, è della Commissione Regionale VAS che interviene, a conclusione del procedimento, prima della Conferenza di Servizi di cui all'articolo 15 della citata legge regionale n. 11/2004.
4. di autorizzare, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 11/2004, il dirigente del Settore Urbanistica della Provincia di Vicenza a partecipare alla Conferenza di Servizi;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 onde consentire la continuità nell'esercizio delle competenze in materia urbanistica e permettere al Comune di addivenire alla adozione del PAT;"

Preso atto del verbale di sottoscrizione del PAT in data 20/11/2012 e la Relazione di adeguamento che tra l'altro prevede: "Tavola 4: Contesto figurativo. E' stato rappresentato il perimetro di contesto figurativo così come approvato nella modifica proposta all'Amministrazione provinciale dal Comune di Villaga".

Anche ai fini del contesto figurativo a tutela delle Ville Venete così come modificato e riconformato dal PAT del Comune di Villaga si rileva che quest'ultimo è stato approvato con VTP in data 03/08/2012, prot.58733 e adottato dal Consiglio Comunale di Villaga con Delibera n.44 del 26 Novembre 2012.

La VAS della Regione Veneto si è espressa favorevolmente con pronunciamento n.60 del 02/07/2013. Per la conclusione dell'iter di approvazione del PAT si attende l'esito della Conferenza dei Servizi decisoria provinciale. Il PAT così come adottato non individua per l'ambito territoriale interessato dall'istanza di ampliamento di cava, così come integrata in riduzione, elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione di cava richiesta.

La Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto (Prot. 456508 del 10/10/2012) ha espresso parere favorevole all'intervento con prescrizioni.

Stanti gli accordi raggiunti tra Ditta e Comune e viste le necessità della Ditta di procedere con la coltivazione della cava e alle connesse ricomposizioni ambientali, appare congruo dare atto di quanto sopra riportato e del pronunciamento favorevole espresso dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, come da parere 0017923 del 02/10/2012, stabilendo che la Delibera di autorizzazione dell'intervento in esame potrà essere assunta dalla Giunta Regionale solo dopo il ricevimento presso la Regione Veneto UC VIA dell'esito della Conferenza di Servizi provinciale decisoria in merito al PAT di Villaga a conclusione dell'iter di approvazione del medesimo, adottato, e correlata configurazione del contesto figurativo a tutela delle Ville Venete esterno all'area della cava.

2.1.5 Piano Regolatore Generale di Villaga (P.R.G.)

Il P.R.G. del Comune di Villaga è stato approvato dalla Giunta Regionale del Veneto con Deliberazione n. 3113 del 29/09/2000 ai sensi della L.R. 61/1985.

Dall'esame della cartografia del P.R.G. risulta che l'area di cava e di futuro ampliamento è ubicata in zona territoriale agricola come previsto dalla L.R. 44/1982. In particolare la porzione a quota più elevata dell'intervento interessa la sottozona E1, all'interno della quale è inserita anche l'area di cava attuale, mentre la parte inferiore interessa la sottozona E2A (aree collinari di primaria importanza per la funzione agricola- ambientale di interesse paesaggistico).

Le Norme Tecniche di Attuazione per le sottozone sopra indicate non pongono vincoli o limitazioni all'attività di cava. Vengono solo stabilite norme relative alla sfera edilizia ed urbanistica. L'area di intervento si colloca in prossimità ad una zona territoriale omogenea D1 (industriale) presente a sud, interessando la fascia di rispetto di 200 m imposta dalla normativa regionale.

Tuttavia si ricorda che alla lettera d) dell'art. 44 della L.R. 44/1982 si dichiara "deve inoltre essere osservata una fascia di rispetto minima di m. 200 dalle zone definite A, B, C, D e F ai sensi del DM 02/04/1968, n. 1444. Tale fascia di rispetto può essere ridotta nei territori montani".

Il proponente dichiara che la deroga può essere facilmente assentita e pertanto la citata distanza può ragionevolmente essere ridotta, anche in modo sostanziale, in quanto l'ambito di escavazione in progetto si sviluppa quasi completamente verso nord, interessando nuove superfici (rispetto alla cava autorizzata) all'esterno della suddetta fascia di rispetto.

La fascia di rispetto da osservare è relativa ad una zona territoriale omogenea che prende atto dell'insediamento industriale della ditta stessa: paradossalmente il rispetto dovrebbe essere mantenuto proprio dall'area del calcificio di proprietà della proponente e per il quale esiste la necessità, oltre che l'opportunità, di attivare il presente intervento. Si ricorda inoltre che tale zona industriale comunque viene classificata dal P.T.C.P. come "area produttiva non ampliabile" e pertanto viene ulteriormente meno la necessità di un ambito di rispetto per ulteriori espansioni.

Il proponente conclude dichiarando che il progetto presentato non risulta in contrasto con le individuazioni del vigente P.R.G. e con le Norme Tecniche dello strumento urbanistico, visto che interessa zone agricole, come previsto dall'art. 13 della L.R. 44/1982, tenuto conto della possibilità nonché dell'opportunità normativa di ridurre la fascia di rispetto imposta dall'art. 44 - lettera d.

NOTA ISTRUTTORIA

Il sito è ubicato in area montana ai sensi della L.R.44/82, trattasi di cava esistente (autorizzata ante L.R. 44/82) per la quale risulta congrua la deroga alla distanza dalle zone diverse dalla E agricola. Al riguardo si evidenzia che la zona D generatrice della "distanza di rispetto" è strettamente interconnessa con l'area di cava i cui frutti sono destinati esclusivamente allo stabilimento ubicato nella adiacente citata zona D. La parte di cava di antica origine ubicata in zona D e adibita a pertinenza, piazzali, dell'esistente stabilimento per la produzione di calce viene stralciata dall'area di cava ed estinta in sintonia con le statuizioni di cui alla DGR 761/2010.

2.1.6 Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.)

Il PAT, nella revisione più aggiornata, che recepisce quanto previsto nel PTCP, non ha individuato per l'ambito territoriale interessato dall'istanza di ampliamento di cava, così come integrata in riduzione, elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione di cava richiesta.

L'esame dettagliato dei piani territoriali non ha messo in evidenza vincoli sostanziali che possono precludere la realizzazione dell'opera.

Il progetto si attiene alle prescrizioni della pianificazione e della normativa di settore ed in particolare alle indicazioni specifiche Legge Regionale, tuttora vigente, 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina dell'attività di cava".

2.2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

2.2.1 Descrizione del progetto

L'ambito interessato dal progetto ricade nel settore orientale dei Monti Berici, lungo i margini della pianura, nel territorio del Comune di Villaga (VI), ed è situato nel settore meridionale della dorsale di Crocenera.

La superficie richiesta ai fini estrattivi ha un'estensione di scavo pari a 49.972 mq e una superficie della cava pari a 50.521 mq e presenta una conformazione grossolanamente rettangolare, risultando delimitata, a oriente dalla pianura alluvionale e ad occidente dalla dorsale collinare.

Essa ricade nei terreni, in disponibilità della Società. I mappali sono compresi nel Foglio 4° del catasto terreni del Comune di Villaga ubicati tutti in area collinare (mappali n. 41, 47, 48, 49, 50, 104, 177, 222, 223, 261, 265, 267, 308, 311, 313).

Il progetto trova motivazione nella necessaria programmazione da parte della Ditta per il reperimento e la disponibilità di materie prime necessarie al proprio stabilimento (calcificio) di Villaga.

Nell'area in esame sono presenti litotipi della formazione geologica della "Scaglia rossa", costituita da calcari a grana fine e con contenuto in carbonato di calcio attorno al 90%, nonché marne calcaree che risultano idonei ad essere utilizzati per la produzione di calce idraulica e leganti idraulici.

La tecnica di coltivazione mineraria che si intende adottare consiste in un'escavazione a trincea e a gradoni discendenti, con decorso parallelo allo sviluppo longitudinale del versante.

Nelle fasi iniziali dei lavori estrattivi lo scavo riguarderà il settore meridionale (Lotto 1) dell'area chiesta in coltivazione, dove attualmente è presente lo scasso di cava. Una volta realizzato questo primo intervento estrattivo i lavori di coltivazione si svilupperanno progressivamente con direzione complessiva da sud verso nord, lasciando in tal modo alle spalle i settori esauriti, sui quali porre in atto adeguati interventi di ripristino da realizzarsi in parallelo al proseguimento dell'attività di scavo. Una volta esaurito il settore meridionale, si procederà ad interessare le porzioni poste più a nord sviluppando i lavori in ulteriori 3 lotti l'ultimo dei quali avrà un orientamento ovest est.

I gradoni avranno un'altezza media di 10 m, inclinazione di 70-80°, ed una pedata di alcune decine di metri, tenuto conto dello sviluppo morfologico dei diversi settori del versante. Il valore minimo di 8 m della pedata per motivi di sicurezza in fase di scavo, sarà avvicinato solo nella fase di riprofilatura del versante gradinato, allorché verranno smussati i cigli dei singoli gradoni per realizzare il pendio finale a sviluppo continuo, oggetto degli interventi di sistemazione, pendio che assumerà valori massimi di 55° di inclinazione.

I gradoni saranno ottenuti mediante esplosivo messo in fori da mina del diametro di 90 mm disposti in senso normale alla giacitura degli strati.

Il materiale estratto sarà recapitato al confinante calcificio tramite una strada di servizio interna che seguirà lo sviluppo progressivo dei lotti, senza quindi incidere sul traffico locale.

2.2.1.1 *Interventi preliminari*

Gli interventi preliminari per l'approntamento del cantiere sono rappresentati da:

- Modifica della viabilità: il cantiere di cava necessita della sistemazione e ampliamento dell'attuale viabilità interna alla proprietà, in particolare della strada che corre lungo il lato sud-occidentale della proprietà, per rendere più agevole il passaggio dei mezzi di cantiere. La strada che collega il fondo cava al piazzale superiore, dove i materiali vengono stoccati in attesa di essere avviati al processo, verrà mantenuta. Non sarà necessaria alcuna viabilità esterna al cantiere.
- Recinzione: l'attuale cantiere è già attualmente recintato, si provvederà a completare la recinzione.
- Barriere antirumore: si prevede l'apposizione di barriere antirumore, che dovranno essere costituite da rilevati in terra, opportunamente inerbiti o, laddove gli spazi siano ristretti, da elementi modulari mobili dell'altezza di circa 3 m. Queste ultime potranno essere spostate con il progredire dei lavori in modo da seguire il fronte di scavo nel quale intervengono le macchine operatrici.

2.2.1.2 *Stralci di intervento*

Il volume del materiale utile commerciabile estraibile ammonta a 300.859 mc ed è desunto per differenza tra il volume di sterro complessivo ed il volume dei materiali non utilizzabili (vulcanoclastiti) e dei terreni di scopertura, il primo assomma infatti a 339.869 mc, gli altri rispettivamente a 21.720 mc e 17.290 mc.

Il programma di coltivazione è articolato in quattro lotti di sviluppo, è previsto un volume di scavo medio annuo di mc 17.000 ca.

La durata complessiva dei lavori, in via previsionale, dovrebbe pertanto aggirarsi attorno ai 20 anni, compatibilmente con le esigenze di mercato, tenuto anche conto dei lavori di ripristino ambientale dei luoghi ad escavazione conclusa.

I versanti finali assumeranno valori di pendenza compresi tra i 30° ed i 34°.

Primo lotto

L'area interessata dagli scavi del primo lotto è posta nel settore meridionale della cava, alle quote altimetricamente più basse. Il volume complessivo di materiale utile commerciabile estraibile e la durata dei lavori sono stimabili, rispettivamente, in 73.322 mc e in 5 anni, tenuto conto delle fasi iniziali di approntamento del cantiere estrattivo.

I lavori estrattivi interesseranno inizialmente la parte meridionale dell'area di scavo, in modo da creare pareti finali che si colleghino con alcune vecchie pareti rocciose presenti nell'area dello stabilimento. Successivamente gli interventi estrattivi si addenteranno lungo la dorsale, procedendo da sud verso nord con un fronte ampio mediamente 70-80 metri, tramite successivi abbassamenti, articolati in più gradoni di coltivazione, che avranno un decorso pressoché parallelo alle curve di livello della topografia attuale.

Il piazzale di cava, che sarà anche quello finale di progetto, si attesterà su quote del tutto simili a quelle minime attuali (20-22 m s.l.m. circa quali quote di scavo).

Una volta realizzati questi interventi, inizieranno i lavori di ricomposizione, tramite una fase preliminare. Tale fase consisterà nello smussamento del ciglio di ogni singolo gradone in modo da creare, tramite uno sterro e un riporto sul gradone sottostante, la parete finale che avrà una inclinazione media di circa 32°.

Secondo lotto

Il volume complessivo di materiale utile commerciabile estraibile del secondo lotto e la durata dei lavori sono stimabili, rispettivamente, in ca. 80.655 mc e in 5 anni.

I lavori estrattivi avranno una direzione complessiva del fronte di avanzamento verso nord, a partire cioè dal versante creatosi nel corso dei lavori concernenti il primo lotto di coltivazione.

Nelle fasi iniziali di questo lotto la tecnica estrattiva sarà la medesima di quella del primo lotto. Si procederà a risagomare la parete rocciosa che separa il primo dal secondo lotto, avente sviluppo in senso est-ovest e successivamente a spingere i lavori progressivamente verso nord.

Questa metodologia di scavo consentirà di non rendere visibili dalla pianura i lavori stessi, di portare a termine non solo gli interventi di ripristino relativi al primo lotto, ma anche di predisporre le scarpate finali di progetto e le opere di sistemazione ad esse relative.

Terzo Lotto

Questo lotto riguarderà la porzione nord occidentale dell'area richiesta per l'ampliamento della cava.

Il volume complessivo di materiale utile commerciabile estraibile e la durata dei lavori sono stimabili, rispettivamente, in ca. 78.550 mc e in 5 anni.

L'avanzamento avverrà dapprima con direzione nord e poi con direzione est a seguire il perimetro della cava.

Operando in tal modo potranno essere realizzate le pendenze e le quote finali delle scarpate che saranno ora inclinate verso oriente e verso sud.

Il piazzale di cava in fase di coltivazione si attesterà attorno a q. 24 m slm.

Quarto Lotto

L'ultimo lotto riguarderà la porzione meridionale della dorsale orientale di q.29. La superficie del lotto è pari a 9.962 mq, il volume di scavo del lotto è pari a 70.797 mc, il volume complessivo di materiale utile commerciabile estraibile e la durata dei lavori sono stimabili, rispettivamente, in ca. 68.332 mc e in 5 anni compreso il tempo necessario a completare i lavori di ricomposizione.

I lavori estrattivi prenderanno avvio lungo la parete rocciosa lasciata dal terzo lotto e avranno direzione complessiva di avanzamento verso oriente. La tecnica di scavo sarà sempre articolata in gradoni discendenti.

L'avanzamento progressivo verso est consentirà, come previsto per i lotti precedenti, da un lato di nascondere i lavori estrattivi alla visuale esterna e dall'altro a far procedere i lavori di coltivazione di pari passo a quelli di sistemazione:

Superficie di scavo	49.972 mq
Superficie di cava	50.521 mq
Volume totale di sterro	339.868,920 mc
Volume totale di riporto	11.374,500 mc(*)
Differenza di volumi (Sterro - Riporto)	328.494,420 mc
Volume del materiale utile commerciabile estraibile	300.859 mc
Volume di scavo medio annuo	17.000 mc ca.
Durata prevista di escavazione (compreso il ripristino ambientale)	20 anni

(*) Il volume di riporto è riferibile ad aree non interessate dalla coltivazione e per le quali si interverrà con solo rimodellamento morfologico.

Lotto	Superficie lotto ¹ (mq)	Volume scavo lotto (mc)	Volume scopertura (mc)	Volume vulcanoclastiti (mc)	Volume utile lotto (mc)	Anni coltivazione
1	20.606	77.572	4.250	0	73.322	5
2	14.465	89.500	4.075	4.770	80.655	5
3	16.043	102.000	6.500	16.950	78.550	5
4	9.962	70.797	2.465,5	0	68.332	5
Totale	-	339.869	17.290,5	21.720	300.859	20

¹La somma delle superfici dei singoli lotti è superiore alla superficie di cava in quanto i lotti presentano una parziale sovrapposizione areale.


2.2.1.3 Ricomposizione ambientale e paesaggistica

Per il ripristino e la sistemazione finale, il progetto prevede l'utilizzo delle Vulcanoclastiti basaltiche che si trovano naturalmente al tetto della Scaglia Rossa. Tutto il materiale derivante dallo scavo delle Vulcanoclastiti verrà riutilizzato permettendo l'addolcimento delle scarpate calcaree di scavo tramite l'adozione di angoli di pendio piuttosto ridotti, compatibili con le caratteristiche di resistenza del materiale.

I lotti di ricomposizione seguiranno la successione spazio temporale dei lavori di scavo-coltivazione, saranno articolati in 4 lotti quinquennali ed uno terminale di due anni.

Il fondo cava si manterrà alle quote di scavo in modo da consentire alle acque che vi si convogliano di defluire dal settore sud orientale verso la rete idraulica che si estende a partire dal ciglio occidentale della strada comunale Via Fornace. Il fosso posto lungo il lato occidentale della suddetta strada è poi collegato attraverso una caditoia alla rete consortile di scarico delle acque, pertanto le acque defluiranno agevolmente nella rete di scolo.

La rete di scolo delle acque sarà costituita da un canale che percorrerà il piede della scarpata occidentale principale e porterà le acque nel settore meridionale della cava, esso si unirà poi ad un canale che corre lungo la base del setto orientale e da qui le acque giungeranno ad un piccolo bacino di decantazione.



Dal bacino le acque defluiranno verso il fossetto che corre lungo la strada comunale all'incirca a quota 16.38, per giungere fino alla caditoia posta a circa 80 m più a sud dove sottopasseranno la strada comunale per raggiungere la rete consortile.

Preparazione del terreno e semina

La preparazione del terreno e la semina avvengono secondo modalità diverse in funzione dell'acclività. Nel terreno di fondo cava e nelle aree sommitali che presentano pendenze contenute entro 20° si procederà con le seguenti lavorazioni:

- stesura di uno strato di 60 cm di terreno vegetale precedentemente accantonato o, in caso di necessità, di provenienza alloctona;
- ripuntatura profonda del terreno riportato;
- concimazione di fondo, preferibilmente organica con incorporazione di letame ben maturo;
- aratura profonda e fresatura o altre lavorazioni superficiali con lo scopo di interrare il concime e di affinare e livellare il substrato;
- semina di leguminose (erba medica, trifoglio), per il primo anno, e loro successivo sovescio.

Qualora tra la stesura del terreno ed il successivo inerbimento dovesse trascorrere una stagione vegetativa od alcuni mesi sarà necessario procedere al diserbo totale delle superfici per eliminare le specie infestanti.

Lungo i versanti con pendenze superiori a 20° o comunque dove non è possibile procedere con lavorazioni meccaniche si opterà per l'idrosemina dei versanti previo riporto di uno spessore di circa 50 cm di terreno.

2.2.1.4 Alternative progettuali

Le alternative prese in considerazione dalla ditta proponente sono le seguenti:

- Ricerca di siti alternativi: sono state valutate aree alternative situate entro un raggio di una ventina di chilometri dallo stabilimento di Villaga (perché il costo del trasporto non vada ad incidere in modo troppo significativo sul valore del materiale) e che avessero una potenzialità estrattiva di almeno 1-2 milioni di metri cubi di materiale. La ricerca di materiali calcarei, ha riguardato pertanto il versante orientale dei Monti Berici tra Orgiano e Mossano e i rilievi isolati nella pianura tra i Colli Euganei e i Monti Berici (Albettone, Monticello).

Gli elementi di valutazione (presenza di eventuali vincoli, la viabilità in loco e di collegamento con lo stabilimento di Villaga e la presenza di eventuali elementi antropici) hanno messo in evidenza come nessuna delle aree considerate soddisfi i diversi requisiti tecnico-ambientali. Inoltre le zone esaminate sono risultate servite da una rete stradale che nella maggior parte dei casi non è in grado di sopportare il traffico viario intenso dei mezzi di trasporto dell'inerte.

- Analisi di materiali alternativi: il proponente ha valutato altre soluzioni al fine di reperire la materia prima necessaria per lo sviluppo della propria azienda, come i miglioramenti agrari, e gli scassi per fondazioni di vario genere che possono fornire materiali utili ma sempre in quantità non programmabili nel tempo e per quantitativi che non soddisfano le dichiarate intenzioni del proponente.
- Alternativa di non esecuzione del progetto (opzione zero): questa alternativa comporta l'impossibilità di far fronte alla perdita della fornitura di materia prima per lo stabilimento, per la venuta a mancare dei siti estrattivi storicamente attivati dalla Ditta. Come conseguenza si può ragionevolmente ipotizzare la chiusura della produzione del calcificio con conseguenze-effetti negativi a livello socio-economico locale. In alternativa a tale ipotesi la non esecuzione del progetto presentato comporta l'approvvigionamento di materiale da siti lontani e in contesti ancora naturali, con conseguenti maggiori impatti ambientali.

2.3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Il S.I.A., dopo aver concluso l'analisi delle principali componenti ambientali, riporta una valutazione dei possibili impatti che la realizzazione dell'intervento avrà sulle stesse componenti (per la fase di coltivazione e di ricomposizione) e le misure di mitigazione e minimizzazione per la riduzione della portata e/o l'estensione degli effetti negativi indotti sull'ambiente.

Si riporta di seguito la sintesi del Quadro Ambientale redatta dal proponente.

2.3.1 Atmosfera

Dalle attività di estrazione e movimentazione di materiali si ha la produzione diffusa di polveri inerti, il cosiddetto PNOC (particelle non diversamente classificate, non aventi cioè specifica pericolosità per loro natura chimica) e di fumi di combustione di gasolio contenenti in primo luogo polveri, NOx, CO.

Polveri inerti

Per quanto riguarda le polveri il proponente stima che:

- l'impatto sia modesto nelle fasi preparatorie di esbosco, mentre durante lo scotico si possano verificare emissioni diffuse trasportate verso via Crocenera e via Verdi non essendovi di fatto né ostacoli tra area

oggetto di lavoro e direzioni di provenienza del vento prevalente né ripari sottovento tra abitazioni e area di lavoro;

- l'impatto maggiore si verifichi durante le prime fasi di escavazione, in prossimità della sommità del versante, ove si può prevedere dalla conformazione orografica del sito si verifichino venti con intensità e frequenza maggiori e durante le quali non vi siano barriere significative alla diffusione delle polveri.

Considerata la granulometria delle polveri sollevate dalle attività di cava, direzione e intensità dei venti e la distanza ed orientamento tra la stessa e i centri abitati si può ragionevolmente dedurre che il fall out dell'attività non vada ad interessare zone residenziali.

Per quanto riguarda infine le attività di minaggio, trattandosi di operazione di breve durata e ripetuta con cadenza diradata (non più di una volta alla settimana), essa comporta un picco localizzato e di breve durata di polverosità e non è stato pertanto considerato significativo dal punto di vista dell'impatto sull'inquinamento atmosferico. Va detto tra l'altro che considerata la necessità di mettere in sicurezza la zona con congruo anticipo il momento del minaggio è preceduto dalla cessazione delle attività di estrazione prima e dopo lo scoppio e viene pertanto a crearsi una compensazione sul lungo periodo delle sorgenti di polverosità.

Misure di mitigazione

Si intende utilizzare per le operazioni di perforazione un impianto mobile dedicato dotato di aspirazione e abbattimento polveri che consente di prevenire la diffusione durante l'azione della trivella e la raccolta controllata. Buona norma è inoltre la stabilizzazione delle strade di cantiere con prodotti che compattano il sottofondo e diminuiscono la produzione delle polveri.

Fumi

Il proponente dichiara che i principali mezzi d'opera ed automezzi, tutti ad alimentazione diesel, sono di recente fabbricazione, dalle caratteristiche tecnico costruttive di moderna concezione e con buone garanzie di protezione ambientale.

Misure di mitigazione

Le misure che si intendono adottare per la riduzione di questo impatto sono:

- alimentazione con gasolio a basso tenore di zolfo;
- manutenzione accurata dei mezzi con particolare riguardo al monitoraggio periodico della combustione e all'efficienza dei sistemi di abbattimento e scarico fumi;
- alimentazione con biodiesel 30% per ridurre l'impatto sui gas serra e la produzione di particolato: sperimentazione su mezzi d'opera entro il primo anno di attività con la successiva fase di sperimentazione da implementare a partire dal secondo anno aumentando gradualmente la purezza del biodiesel utilizzato.

2.3.2 Suolo e sottosuolo

Nella matrice delle relazioni riguardante la componente *Suolo e sottosuolo*, sono stati considerati come indicatori, la litologia e la struttura geologica.

Litologia

Nelle prime fasi (coltivazione), l'indicatore litologia assume valore relativamente negativo sia per le azioni di intervento di scoperta del giacimento che per gli scavi in roccia, in quanto tali operazioni vanno ad incidere su una risorsa non più rinnovabile.

Nella fase di ricomposizione, l'azione di rimodellamento dei versanti determina impatti leggermente negativi in quanto si determina una modifica delle condizioni originarie del pendio. Nel complesso, anche alla fase di ricomposizione viene attribuito un valore lievemente negativo.

Struttura geologica

La struttura geologica, è interessata solo dagli scavi in roccia in fase di coltivazione e dal rimodellamento dei versanti in quella di ricomposizione.

L'intensità assume valori relativamente negativi per i motivi di peggioramento delle condizioni primarie esistenti, mentre l'estensione è locale e l'intervento risulta non mitigabile.

Gli impatti in fase post-chiusura risultano nulli, in quanto gli interventi di rimodellamento finalizzati alla ricomposizione ambientale finale, con versanti poco acclivi e a morfologia dolce, sono ininfluenti nei riguardi della litologia e della struttura geologica.

Misure di mitigazione

Il terreno vegetale autoctono dovrà essere accumulato in posizione consona al suo successivo utilizzo e opportunamente protetto con semine di copertura dei cumuli che non dovranno avere altezze superiori ai 2 metri. Esso non dovrà essere mescolato con materiale detritico per non comprometterne le caratteristiche pedologiche. Particolare attenzione andrà posta affinché le macchine operatrici non riversino accidentalmente sul suolo oli lubrificanti o combustibili.

Dovrà evitarsi la sua movimentazione in periodi di forte umidità al fine di evitare la lisciviazione ed il dilavamento. La lisciviazione del terreno vegetale di riporto verrà contenuta mediante una limitata durata dei tempi di stoccaggio.

2.3.3 Ambiente idrico

Acque sotterranee

La circolazione delle acque meteoriche nel sottosuolo è condizionata dalla litologia (calcarei a permeabilità bassa secondaria per fessurazione, ricoperti da marne a permeabilità molto bassa e da vulcanoclastiti a permeabilità nulla) e dalla morfologia di superficie che può determinare un maggiore o minore scorrimento e deflusso di acque superficiali verso la pianura, permettendo rispettivamente una maggiore o minore infiltrazione e conseguente immagazzinamento di acqua nel sottosuolo.

In fase di coltivazione, le azioni di taglio ed esbosco della copertura vegetale, di scopertura del giacimento e gli scavi in roccia determinano impatti leggermente negativi sulla morfologia e relativamente negativi sulla litologia, per il leggero peggioramento delle condizioni ambientali; si tratta di impatti estesi ma parzialmente mitigabili.

In fase di ricomposizione, l'azione di rimodellamento del versante determina un impatto negativo di leggera intensità, di tipo locale e mitigabile.

Gli impatti residui post-chiusura assumono valori leggermente negativi nei riguardi dell'elemento morfologia (diminuzione areale e volumetrica della dorsale originaria).

Per quanto attiene la litologia, le azioni di scopertura del giacimento e gli scavi in roccia determinano impatti di intensità relativamente significativa, estesi e parzialmente mitigabili.

In fase di ricomposizione, l'azione di rimodellamento del versante determina un impatto negativo di leggera intensità, di tipo esteso e parzialmente mitigabile.

Misure di mitigazione

Le misure di mitigazione possono essere mirate essenzialmente a prevenire o contrastare eventuali inquinamenti delle acque possibili per sversamenti accidentali dalle macchine operatrici o dalle cisterne di deposito di combustibili e lubrificanti.

In tal senso si richiamano le norme di sicurezza in merito ai depositi di combustibili e lubrificanti. Per quanto attiene perdite accidentali dalle macchine operatrici è previsto l'immediato intervento, con materiale assorbente.

Inoltre i materiali raccolti verranno smaltiti in appositi centri autorizzati, le macchine operatrici sono dotate di regolari dispositivi di sicurezza.

Viene prevista ed eseguita la manutenzione programmata dei mezzi, delle macchine operatrici, secondo schede specifiche di intervento condotto da personale specializzato.

Acque superficiali

La circolazione idrica superficiale risulta praticamente assente.

In fase di coltivazione, per le azioni di taglio ed esbosco, scopertura del giacimento e scavi in roccia, vengono individuati impatti lievemente negativi, di tipo locale e non mitigabili.

In fase di ripristino l'azione di rimodellamento dei versanti presenta impatti leggermente negativi, locali e parzialmente mitigabili.

Impatti positivi sono attribuiti alle azioni di semina/idrosemina ed agli impianti arborei ed arbustivi che determinano un aumento della capacità di assorbimento del suolo, un aumento dei tempi di corrvazione ed una diminuzione del trasporto solido migliorando pertanto la regimazione delle acque superficiali.

Misure di mitigazione

Sebbene l'attività estrattiva in progetto non produca alcun impatto significativo sul deflusso superficiale delle acque, il progetto di coltivazione dovrà comunque prevedere opportune opere di raccolta e regimazione delle acque in tutte le fasi estrattive onde impedire o limitare fenomeni locali di dissesto.

Le acque di ruscellamento superficiale verranno pertanto regimate attraverso una rete di fossi di guardia e convogliate negli impluvi esistenti ai margini dell'area estrattiva. Le canalizzazioni saranno eseguite con materiali e forme naturali, secondo le tecniche di ingegneria naturalistica.

2.3.4 Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi

Flora

Per il proponente l'azione estrattiva avrà indubbiamente un'intensità di impatto molto elevato sulla componente vegetale in quanto non solo comporterà l'eliminazione della componente stessa ma determinerà, anche a ripristino avvenuto, condizioni ecosistemiche (pedologiche e microclimatiche) tali da richiedere tempi relativamente lunghi perché possano ricrearsi fitocenosi simili a quelle precedenti.

Tuttavia la bassa sensibilità della vegetazione dell'ambito interessato dal progetto fa sì che l'impatto, in termini di perdita di valore vegetazionale, sia in ultima analisi piuttosto contenuto.

Fauna

L'analisi degli impatti stimati ha mostrato come i lavori in progetto dovrebbero avere impatto trascurabile o ridotto sulla maggior parte (ca. 90%) delle specie presenti nell'area di indagine. Solo una ridotta parte di esse potrebbe risentire di impatti in grado di alterare in maniera apprezzabile (pur mai critica) le popolazioni locali.

Il taglio e l'esbosco agiscono negativamente sulla specie faunistiche associate alle tipologie forestali, mentre le azioni di scopertura del giacimento incidono maggiormente sulle specie più legate agli ambienti aperti. Gli effetti di tali azioni impattanti sono generalmente da considerarsi localizzate all'area estrattiva sia per la mobilità delle specie animali sia perché all'esterno dell'area di cava gli effetti sulla fauna possono considerarsi ridotti.

Le azioni successive (scavi in roccia, ecc.) hanno impatti minori in quanto limitati ad un effetto indiretto sulle formazioni esterne all'area di cava. Nel caso del movimento dei mezzi di trasporto gli effetti, sia pure modesti, potrebbero ripercuotersi sulla componente faunistica anche a distanza.

Ecosistemi

Dalla valutazione degli impatti emerge che le fasi di taglio ed esbosco, di creazione viabilità di servizio e di scopertura del giacimento generano impatti di forte intensità a carico degli ecosistemi forestali ed agro-forestali, mentre per quanto riguarda le azioni successive (scavi in roccia, ecc.) si hanno effetti minori in quanto limitati ad un effetto indiretto sulle formazioni esterne all'area di cava.

Alle fasi di ricomposizione ambientale viene invece attribuito un impatto positivo non tanto per gli interventi in sé quanto per i processi di ricostituzione del tessuto ecosistemico forestale che vengono da essi innescati. Si tratta infatti di processi di recupero piuttosto lenti, valutabili nell'ordine delle decine di anni, in cui gradualmente l'ecosistema forestale si accrescerà in biomassa e recuperare in termini di funzionalità.

Si prevede quindi un impatto residuo sulla componente forestale che tenderà gradualmente a ridursi nel tempo.

Misure di mitigazione

Nel breve termine, gli effetti diretti della realizzazione della cava sono mitigabili in maniera estremamente ridotta, in quanto l'attività di escavo prevede, per sua natura intrinseca, l'asportazione totale del suolo e del soprassuolo preesistenti per giungere alla porzione rocciosa sottostante. Le possibili azioni realizzabili a parziale mitigazione dell'impatto si concentrano nella fase del recupero ambientale, sviluppata ampiamente nel progetto di ricomposizione.

2.3.5 Paesaggio

L'attività estrattiva comporta l'eliminazione del manto vegetale e la messa in luce della roccia, con profonda modificazione della tessitura, della struttura e dei caratteri cromatici del paesaggio.

In seguito l'azione di ricomposizione ambientale può solo parzialmente mitigare l'impatto sul paesaggio, in quanto morfologia, colore, struttura e tessitura risulteranno sensibilmente differenti rispetto alla situazione originaria, tuttavia in un tempo medio lungo è prevedibile un graduale miglioramento dei caratteri paesaggistici che tenderanno a riprodurre in buona misura le condizioni precedenti l'intervento.

Il proponente, analizzando nel dettaglio le singole azioni di progetto, evidenzia come le azioni di taglio ed esbosco, di apertura della viabilità di cantiere e di scopertura del giacimento risultino le più impattanti sul paesaggio. Tali azioni comportano la frammentazione e l'interruzione della continuità morfologica e l'alterazione dei caratteri cromatici; quest'ultima risulterà massima con la messa in luce del minerale.

Per quanto attiene i valori attribuiti il proponente ha considerato quanto segue:

- il taglio e l'esbosco comportano un impatto di intensità media esteso in quanto percepibile anche da lontano e non mitigabile;
- la costruzione della viabilità di servizio comporta un impatto di intensità media esteso e parzialmente mitigabile con opportune opere di inerbimento;
- gli interventi di scopertura del giacimento comportano l'impatto più intenso, mettendo a luce la roccia e quindi alterando profondamente cromatismi e morfologie; si tratta di impatti di tipo esteso e solo parzialmente mitigabile con opportune modalità di avanzamento dei lavori;
- le azioni di ricomposizione comportano un impatto positivo che è stato prudenzialmente considerato basso in virtù del fatto che i suoi effetti necessitano di tempi relativamente lunghi per esplicarsi pienamente;
- gli impatti residui post chiusura sono da considerarsi negativi necessitando di tempi medio lunghi per annullarsi o ridursi significativamente.

2.3.6 Rumore

In data Agosto 2012 il proponente ha presentato integrazioni in seguito alle richieste dell'U.C. VIA tra cui la Valutazione previsionale di impatto acustico redatta al fine di determinare l'impatto cumulativo delle future attività di cava e dell'adiacente calcificio.

In sintesi il proponente conclude che:

- I limiti assoluti di immissione in periodo diurno (unico periodo di attività della cava) risulteranno rispettati presso tutti i ricettori (tutti i valori di rumorosità ambientale calcolati risultano inferiori a 60.0 dB(A), limite della classe III, la più protettiva tra quelle poste attorno all'area della Villaga Calce);
- I limiti differenziali di immissione saranno rispettati, quando applicabili, presso tutti i ricettori analizzati. L'unica criticità potrebbe sorgere nel corso dell'escavazione del lotto 1, nel momento in cui la perforatrice si trovasse a lavorare alla minima distanza da Case Spolverari; si è però calcolato che l'installazione di una barriera fonoisolante di altezza 3 metri in prossimità della macchina sarebbe sufficiente ad assicurare il rispetto del criterio differenziale. In realtà ulteriori considerazioni sull'attenuazione del rumore nel passaggio da fuori a dentro le abitazioni portano a ritenere che probabilmente il criterio differenziale non sarà in realtà applicabile in questo caso.

Le simulazioni presentano più situazioni in cui non è richiesta la verifica del criterio differenziale (rumorosità ambientale inferiore a 50 dB(A)); quando tale verifica è richiesta il riscontro è quasi sempre positivo. L'unico ricettore per cui il rispetto può risultare problematico è quello identificato come "Case Spolverari"; è stato peraltro calcolato che l'interposizione di barriere acustiche tra ricettore e sorgenti riconduce il livello di rumorosità ambientale in prossimità del ricettore stesso a valori inferiori al limite di applicabilità del criterio differenziale.

Nel corso della coltivazione del quarto lotto è stata prevista l'installazione di una barriera acustica sulla cresta est della cava, in corrispondenza del punto di minima altezza della cresta stessa.

2.3.7 Fattori socio-economici

L'attività estrattiva comporta nei confronti dei fattori socioeconomici sia impatti negativi (traffico indotto, salute pubblica) che positivi (reddito, occupazione).

Dall'analisi degli impatti negativi emerge che:

- traffico: l'analisi progettuale ha evidenziato come il movimento dei mezzi avvenga interamente lungo la viabilità interna all'area di cava, senza appesantimenti sulla rete pubblica.
- inquinamento acustico: le fasi maggiormente impattanti sono sicuramente le fasi di scopertura del giacimento e gli scavi in roccia.
- salute pubblica: le problematiche specifiche legate alla possibile emissione di fonti inquinanti quali polveri ed emissioni gassose sono state trattate nella matrice "atmosfera". Altre tipologie di inquinamento (es. acque, suolo), date le caratteristiche dell'opera in progetto, sono state ritenute poco probabili e di scarsa entità.
- sicurezza del cantiere: argomento affrontato nel piano di coltivazione.
- attività agro-silvo-pastorali ed eventuali attività ricreative: subiranno una flessione in fase di coltivazione ma a seguito del ripristino potranno riprendere pienamente.

2.3.8 Misure compensative

La normativa regionale ai commi 1 e 2 art. 15 della L.R. 52/78 prevede la tutela dei boschi, infatti vieta "qualsiasi riduzione della superficie forestale salvo espressa autorizzazione della Giunta regionale nei casi in cui è possibile compensare la perdita delle funzioni di interesse generale svolte dal bosco oggetto della richiesta, mediante l'adozione di una delle seguenti misure:

a) destinazione a bosco di almeno altrettanta superficie;

b) miglioramento colturale di una superficie forestale di estensione doppia rispetto a quella che deve essere disboscata;

c) versamento in un apposito fondo regionale ...omissis... pari al costo del rimboschimento di una superficie uguale a quella di cui si chiede la riduzione."

Quale misura compensativa si prevede l'opzione a), il progetto di ricomposizione ambientale infatti prevede la destinazione a bosco di una superficie pari a 36524 mq, ampiamente superiore alla superficie della quale si chiede la riduzione, che nel caso in oggetto è pari a 13456 mq.

3 CONCLUSIONI SULLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Gli aspetti inerenti al progetto precedentemente evidenziati e le integrazioni progettuali presentate dalla Ditta, con le prescrizioni stabilite in sede di parere, evidenziano la compatibilità dell'intervento richiesto con i valori ambientali espressi dal sito e dal più ampio contesto di zona.

4 SITI IMPORTANZA COMUNITARIA - VALUTAZIONE D'INCIDENZA

L'area in esame non rientra né tra i Siti di Importanza Comunitaria né tra le Zone di Protezione Speciale. Il sito Natura 2000 più vicino all'area di progetto risulta essere il seguente il SIC IT3220037 "Colli Berici". La distanza minore tra l'ambito di progetto e i limiti del sito di interesse comunitario è di circa 800 m.

Al progetto è allegata una Relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale redatta secondo le linee guida dell'Allegato A della D.G.R. n. 3173/2006.

Lo studio eseguito ha dimostrato che si può escludere il verificarsi di significativi effetti negativi sui siti della rete Natura 2000.

A tale riguardo, il Dirigente regionale della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi, con acquisita dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. al protocollo 237765 in data 05/05/2009, in riferimento alla suddetta dichiarazione, ha rilevato che le informazioni fornite dal proponente, per il progetto in esame, possono essere ritenute complete e che le conclusioni trattate possono essere ragionevolmente e obiettivamente accolte. Esprime quindi parere favorevole al progetto di ampliamento e ricomposizione ambientale della cava, con prescrizioni (parere n. 009/53 del 27/04/2009).

La Commissione regionale V.I.A. ha preso atto del parere, ed ha recepito le prescrizioni impartite.

Peralto la Ditta ha presentato un'integrazione in riduzione dell'intervento rispetto a quanto richiesto, presentando la "Asseverazione di non incidenza ambientale" in data 31/08/2012 con la quale si dichiara che non è necessaria la Valutazione di Incidenza Ambientale per i siti della Rete Natura 2000.

5 OSSERVAZIONI E PARERI: ESAME

Nel corso dell'iter istruttorio sono state acquisite dall'Unità Complessa V.I.A. le osservazioni che si riportano di seguito in forma di sintetico richiamo. Si evidenzia comunque che quasi tutte le osservazioni pervenute fanno riferimento al progetto originario, pervenuto all'Unità Complessa V.I.A. in data 31/10/2007.

La documentazione integrativa consegnata dal proponente, a seguito degli incontri sopravvenuti a chiarimento del progetto presentato e delle osservazioni pervenute, ha apportato adeguamenti e modifiche in riduzione dei volumi e delle superfici da coltivare, e conseguentemente degli impatti derivanti dall'attività richiesta. Tali soluzioni integrative progettuali in riduzione, con le prescrizioni stabilite, nel concreto assorbono e allineano i contenuti dell'istanza ai principali contenuti emersi dalle osservazioni pervenute. Di seguito si riportano le osservazioni pervenute in forma di sintetico richiamo e le controdeduzioni:

1.	Comune di Villaga (VI) - Prot. VIA n. 8401/45/07 del 07/01/2008	
1.1	<p>Osservazione: si riassume brevemente la situazione di Villaga dal punto di vista industriale-estrattivo. Si sottolinea come presso la Villaga Calce Spa si utilizzi ancora carbone allo stato solido, il quale provoca effetti nocivi sulla salute. Si ritiene invece che la zona debba essere valorizzata per le sue caratteristiche naturali.</p> <p>E' allegata la relazione del dott. Filippo Baratto, che evidenzia alcune lacune: non viene svolta un'analisi sulla circolazione idrica che alimenta la Sorgente presente in località Bagno di Villaga, mancano i dati piezometrici all'interno del corpo carbonatico, i dati inerenti i piezometri previsti (stratigrafie e quote delle prese filtranti) e le campagne di misura piezometrica. Manca nel progetto un idoneo calcolo degli apporti idrici superficiali, delle piogge intense etc... e del trattamento delle acque di prima pioggia. Manca a livello di progetto una pianificazione degli interventi in caso di sversamenti delle macchine operatrici. Per quanto riguarda le problematiche geomeccaniche e geotecniche non si riscontrano risultati derivanti da adeguate analisi di laboratorio atte a definire la qualità geotecnica degli ammassi e dei litotipi. Spesso si ricorre a dati bibliografici senza un'attenta ed oggettiva taratura delle qualità geotecniche dei materiali. Riguardo al problema delle polveri, si ritiene che sarebbe opportuno approntare un'analisi oggettiva delle condizioni future in relazione alla salute pubblica.</p> <p>Controdeduzione: quanto osservato risulta sostanzialmente superato dalla documentazione integrativa "Modifiche ed integrazioni in riduzione al progetto" in data Agosto 2012. Si provvede in sede di prescrizioni.</p>	
2.	Sig. Emanuele Ghiotto, via Tommaseo 79 36020 Castegnero (VI)- Prot. VIA n. 68587/45/07 del 07/02/2008	
2.1	<p>Osservazione: si esprime formale opposizione riguardo alla richiesta di ampliamento della cava in Monte Cuccoli e preoccupazione per il conseguente incremento del flusso di camion, dei rumori, dell'immissione nell'aria di polveri, dei pericolo connessi al transito dei mezzi e all'utilizzo di mine e trivelle. Si richiede che vengano svolti tutti gli accertamenti necessari per verificare la regolarità e la normalità delle immissioni prodotte dal cementificio (polveri e rumori prodotti).</p> <p>Controdeduzione: quanto osservato risulta in gran parte superato dalla documentazione "Modifiche ed integrazioni in riduzione al progetto" datata agosto 2012 e dalle prescrizioni stabilite anche in materia di polveri, rumori, esplosivi e gestione dell'attività di cava. L'autorizzazione di cava, con le prescrizioni stabilite, consente una riduzione del transito di mezzi di trasporto dei materiali verso il vicino stabilimento industriale per la produzione di calce. Tutto il materiale utile estratto dalla cava sarà inviato esclusivamente al vicino stabilimento senza interessare la viabilità pubblica. Lo stabilimento e la cava adiacente esistono da molti anni, peraltro ai sensi della L.R. n. 44/1982 le cave nella Regione Veneto possono essere realizzate o ampliate proprio nelle zone agricole. L'autorità competente in materia paesaggistica ha espresso parere favorevole in data 02/10/2012 all'integrazione progettuale datata agosto</p>	

		2012. A seguito delle integrazioni in data Agosto 2012 l'intervento in riduzione si appalesa quale modesto ampliamento di cava in essere e connesso miglioramento della ricomposizione ambientale prevista. La ricomposizione del sito di cava è garantita da idoneo deposito cauzionale. Il vicino impianto industriale per la produzione di calce è soggetto al rispetto delle vigenti norme in materia ambientale (polveri, rumori, ecc..). Le autorità competenti provvederanno a riguardo nell'ambito delle specifiche competenze.
3.		Sig. Sandro Ghiotto, via Fornace 27 36021 Villaga (VI) - Prot. VIA n. 68626/45/07 del 07/02/2008
	3.1	Osservazione: si lamentano disagi di vario genere (costante transito di autoarticolati, rumore continuo, polveri..) legati all'attività della ditta Villaga Calce. Si esprime formale opposizione riguardo alla richiesta di ampliamento della cava in Monte Cuccoli. Si richiede che vengano svolti tutti gli accertamenti necessari per verificare la regolarità e la normalità delle immissioni prodotte dal cementificio (polveri e rumori prodotti). Controdeduzione: si richiama quanto controdedotto al precedente punto 2.1.
4.		Sig.ra Gina Rimini, via Fornace 25 36021 Villaga (VI)- Prot. VIA n. 68661/45/07 del 07/02/2008
	4.1	Osservazione: si lamentano disagi di vario genere legati all'attività della ditta Villaga Calce: costante transito di autoarticolati, rumore continuo, polveri... Si esprime formale opposizione riguardo alla richiesta di ampliamento della cava in Monte Cuccoli. Si richiede che vengano svolti tutti gli accertamenti necessari per verificare la regolarità e la normalità delle immissioni prodotte dal cementificio (polveri e rumori prodotti). Controdeduzione: si richiama quanto controdedotto al precedente punto 2.1.
5.		Sig.ra Rina Zannier, via Ronca 1 Villaga (VI)- Prot. VIA n. 68554/45/07 del 07/02/2008
	5.1	Osservazione: si dichiara opposizione al progetto per le seguenti motivazioni: degrado di un'area tipicamente agricola e di notevole valore paesaggistico, inquinamento acustico, inevitabile diffusione di polveri fini e perdita di valore delle abitazioni. Controdeduzione: si richiama quanto controdedotto al precedente punto 2.1.
6.		Sig. Antonio Bruttomesso, via Ronca 2 36020 Villaga (VI) - Prot. VIA n. 70088/45/07 del 07/02/2008
	6.1	Osservazione: si riportano i disagi che l'ampliamento della cava Montecuccoli porterà alla Fam. Bruttomesso e ai cittadini di Villaga: inquinamento ambientale, inquinamento acustico, danni economici (svalutazione degli immobili e dei terreni). Controdeduzione: si richiama quanto controdedotto al precedente punto 2.1.
7.		Dott.ssa Rosamaria Dani, via Fornace 23 36021 Villaga (VI) - Prot. VIA n. 79285/45/07 del 12/02/2008
	7.1	Osservazione: si esprime preoccupazione per l'ampliamento della cava in particolare per il grave rischio per la salute dei cittadini, per i danni e la svalutazione delle abitazioni limitrofe, per lo scempio del territorio, per la snaturalizzazione del microclima e per il degrado della rete viaria. Controdeduzione: si richiama quanto controdedotto al precedente punto 2.1. L'intervento, di ridotte dimensioni, non incide sul microclima del contesto di zona.
8.		Tagliaro Fernanda, via Ruffo 16 36021 Barbarano (VI) - Maccà Romina, via Veneto 1/7 36020 Castegnero (VI) - Maccà Rosita, via A. De Gasperi 31A 36021 Barbarano (VI) - Prot. VIA n. 79332/45/07 del 12/02/2008
	8.1	Osservazione: si esprimono come motivi della contrarietà al progetto: distanza dell'immobile di proprietà delle scriventi inferiore ai limiti di legge dal sito di cava; classificazione erranea dell'area come zona montana; pericolo reale di frane che potrebbero verificarsi nel territorio circostante; conseguenze negative per l'agricoltura; svalutazione economica degli immobili circostanti; inquinamento acustico e vibrazioni; impatto visivo. Controdeduzione: si richiama quanto controdedotto al precedente punto 2.1. Ai sensi della LR 44/82 per zone montane si intendono tutte le zone sopraelevate rispetto alla pianura. Tale definizione peraltro trova valore esclusivamente per le distanze degli scavi di cava dalle zone urbanistiche diverse dalla zona E agricola. Non emergono situazioni di apprezzabile rischio idrogeologico.
9.		Sig. Vittorio Rizzoli, via Donati 13 36045 Lonigo (VI) - Prot. VIA n. 79466/45/07 del 12/02/2008
	9.1	Osservazione: si esprime parere contrario alla richiesta di ampliamento in quanto la Ditta Villaga Calce, pur avendo acquisito negli anni una notevole esperienza nel settore, ha lasciato nella Cave Priare di Sossano uno scempio. Ci si chiede se avverrà lo stesso per la cava in oggetto. Controdeduzione: si richiama quanto controdedotto al precedente punto 2.1. Nel passato, in vigenza di sensibilità ambientali diverse dalle attuali, sul sito Priare di Sossano sono state svolte consistenti

	<p>estrazioni di pietrame tant'è che il sito si chiama appunto "Priare". Successivamente è intervenuta sul medesimo contesto l'attività estrattiva della Ditta Villaga che ha poi provveduto, stanti le antiche e le successive modificazioni dei luoghi, alla ricomposizione del contesto come stabilito dalla Regione e richiesto anche dal Comune di Sossano.</p>
10.	<p>Comune di Villaga (VI) - Prot. VIA n. 78614/45/07 E. 410.01.1 del 12/02/2008</p>
10.1	<p>Osservazione Allegato A: il Comune esprime parere contrario in merito al progetto di ampliamento della cava Montecuccoli per le seguenti motivazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il calcolo dell'area interessata definita dal progetto viene effettuato al lordo delle tare dovute alle distanze di rispetto prescritte dalle Norme di Polizia Mineraria vigenti (prescrizione di distanze minime da strade, acquedotti e condotte del gas). L'esclusione delle suddette aree (qualora non interessate da estrazione) farebbe assoggettare il progetto alla disciplina procedimentale prevista dalla L.R. 44/82 e non farebbe assumere all'area il connotato giuridicamente interessante di "area interessata", secondo l'accezione prevista dalla norma sulla valutazione di impatto ambientale. Si evidenzia inoltre che la superficie di 1.145 mq non può essere inclusa nel computo delle aree interessate in quanto il Comune non ha mai promesso la concessione del sedime della strada comunale "della Fontana Calda". - dal progetto proposto si evince che la morfologia dell'area verrebbe sostanzialmente modificata incidendo in maniera radicale sul paesaggio. E' prevista l'eliminazione del contesto boschivo costituito da robinieto misto della superficie di 0,5 ha, vincolato ai sensi dell'art. 142 comma 1, punto g) del DLgs.42/2004 e del paesaggio ondulato con prati, vigneti, e seminativi. - l'area si trova a poca distanza dal sito SIC Colli Berici, si ritiene necessaria una valutazione sul possibile degrado del sistema e i possibili impatti sulle componenti ambientali, le perturbazioni con riguardo alle specie animali e vegetali nonché le possibili misure mitigative degli impatti. - l'area interessata è integralmente inserita nel Piano di Area dei Monti Berici e nell'area della coltivazione è presente un sito archeologico; - non deve essere sottovalutato l'apporto perpetrato sulla viabilità locale a causa dei trasporti di materiale fuori dallo stabilimento in seguito al potenziamento della produzione; - l'ampliamento della cava comporterà forti modificazioni sulla componente microclimatica e l'azzeramento pressoché totale delle componenti biotiche e mero biotiche e delle relative reti trofiche delle unità ecosistemiche presenti; - l'eventuale apertura del nuovo sito determinerà impatti negativi sul sistema economico locale in particolare per quanto attiene la normale quotazione commerciale degli immobili abitativi siti nel contesto; - l'attività di coltivazione si sviluppa a ridosso del nucleo abitativo di Spolverare che dovrà sopportare disagi quali fumi, polveri, rumori del cantiere. <p>Controdeduzione: quanto osservato risulta in gran parte superato dalla documentazione "Modifiche ed integrazioni in riduzione al progetto" datato agosto 2012 e dalle prescrizioni stabilite anche in materia di polveri, rumori, esplosivi e gestione dell'attività di cava. L'autorizzazione di cava, con le prescrizioni stabilite, consente una riduzione del transito di mezzi di trasporto dei materiali verso il vicino stabilimento industriale per la produzione di calce. Tutto il materiale utile estratto dalla cava sarà inviato esclusivamente al vicino stabilimento senza interessare la viabilità pubblica. Lo stabilimento e la cava adiacente esistono da moltissimi anni, peraltro ai sensi della L.R. n. 44/1982 le cave nella Regione Veneto possono essere realizzate o ampliate proprio nelle zone agricole. L'autorità competente in materia paesaggistica ha espresso parere favorevole in data 02/10/2012 all'integrazione progettuale datato agosto 2012. E' prevista la ricomposizione del sito di cava garantita da idoneo deposito cauzionale. Il vicino impianto industriale per la produzione di calce è soggetto al rispetto delle vigenti norme. Le autorità competenti provvederanno a riguardo nell'ambito delle specifiche competenze.</p> <p>Osservazione Allegato B: Relazione dello Studio HgeO di Casale di Scodosia a firma del Dott. Filippo Baratto (si veda l'osservazione n.1).</p> <p>Controdeduzione: superata dal progetto "Modifiche ed integrazioni in riduzione al progetto" in data Agosto 2012 e dalle prescrizioni stabilite.</p> <p>Osservazione Allegato C: si allegano le osservazioni del Prof. Giuliano Bressa. Si sottolinea che le attività previste dalla Ditta Villaga Calce Spa sono da considerarsi insalubri di 1° classe di cui al DM della Sanità 5 Settembre 1994 ed estremamente pericolose per l'ambiente e per la salute umana. Il progetto richiederebbe uno studio più approfondito sugli aspetti inerenti le possibili ricadute sull'ambiente (in particolare l'impatto sulla salute umana) e uno studio di valutazione sinergica tra le attività di estrazione nell'area della cava e le attività svolte nel calcificio (monitoraggi ambientali, simulazioni e modelli analitici previsionali). Tra i possibili fattori di rischio di notevole importanza è</p>

	<p>l'impatto da inquinamento acustico.</p> <p>Controdeduzione: si richiama quanto controdedotto al precedente punto 2.1. Trattasi di ampliamento di una cava in essere di modeste dimensioni a seguito dell'integrazione in riduzione, rispetto all'originaria istanza, presentata in data Agosto 2012.</p> <p>Osservazione Allegato D: il sindaco Avv. Mara Crivellaro evidenzia alcuni aspetti sulle motivazioni della contrarietà della cittadinanza alla cava in richiesta di ampliamento. Vengono elencati i disagi che la cava porterà: rumori, polveri, sicurezza stradale, degrado ambientale, deturpamento del paesaggio, condizionamento dello sviluppo urbanistico. Il prelievo di materiali comporterà le seguenti modificazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sulla morfologia dei luoghi; - sul sistema idrico con sicuro inquinamento delle falde; - stabilità dei versanti; - infiltrazione e circolazione delle acque sotterranee. <p>Si esprime preoccupazione per la salute pubblica. Si ricorda che la zona in questione è stata citata nella Relazione della Regione Veneto sul SIC "Monti Berici" in quanto interessata da importanti sorgenti termominerali. La regione Veneto nel PTRC vigente all'art.38 vieta l'apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o dismesse.</p> <p>Controdeduzione: si richiama quanto controdedotto al precedente punto 2.1. Trattasi di ampliamento di una cava in essere di modeste dimensioni a seguito dell'integrazione in riduzione, rispetto all'originaria istanza, presentata in data Agosto 2012.</p>
10.2	<p>Osservazione: osservazione della Sig.ra Rosamaria Dani. Si evidenzia che lo scoppio delle mine porterà disagi ai cittadini e che le abitazioni vicine sarebbero soggette a movimenti tellurici che in breve causerebbero danni strutturali. Crea allarme lo stato delle polveri emesse, i rumori, e la sicurezza viaria. Si ritiene necessario che vengano eseguiti e comunicati i risultati dei controlli sulla situazione attuale riguardo all'aria, al rumore e alle strade.</p> <p>Controdeduzione: si richiama quanto controdedotto al precedente punto 2.1 e le prescrizioni stabilite.</p>
10.3	<p>Osservazione: osservazione della Sig.ra Rina Zannier (si veda l'osservazione n.5).</p>
10.4	<p>Osservazione: osservazione della Sig. Emanuele Ghiotto (si veda l'osservazione n.2).</p>
10.5	<p>Osservazione: osservazione della Sig.ra Rimini Gina (si veda l'osservazione n.4).</p>
10.6	<p>Osservazione: osservazione della Sig. Ghiotto Sandro (si veda l'osservazione n.3).</p>
10.7	<p>Osservazione: osservazione della Fam. Antonio Bruttomesso (si veda l'osservazione n.6).</p>
10.8	<p>Osservazione: si allegano le firme di numerosi cittadini di Villaga, i quali ritengono che non sia opportuno che il Comune agevoli ulteriori escavazioni nel Comune di Villaga.</p> <p>Controdeduzione: si richiama quanto controdedotto al precedente punto 2.1 e le prescrizioni stabilite.</p>
10.9	<p>Osservazione: osservazione del Sig. Gasparini Massimo. Si esprime preoccupazione in merito al progetto di ampliamento della cava Monte Cuccoli per l'esplosione di mine che potrebbero causare danni all'abitazione, rumori, inquinamento da polveri sottili e perdita di valore delle abitazioni.</p> <p>Controdeduzione: si richiama quanto controdedotto al precedente punto 2.1 e le prescrizioni stabilite.</p>
11.	<p>Sig. Gasparini Massimo, via G.Verdi 39/b, 36021 Villaga (VI) - Prot. VIA n. 79402/45/07 del 12/02/2008</p>
11.1	<p>Osservazione: si veda l'osservazione n. 10.9.</p> <p>Controdeduzione: si richiama la controdeduzione al punto 10.9.</p>
12.	<p>Famiglia Bonamigo Raffaele e Fancon Nicoletta, via Crocenera, 5, 36021 Villaga (VI) - Prot. VIA n. 79446/45/07 del 12/02/2008</p>
12.1	<p>Osservazione: non si condivide l'affermazione circa l'impatto temporaneo dell'attività di cava, il bacino estrattivo costituisce un'unità geologico-paesaggistico-ambientale di grande valore che verrebbe alterato dall'intervento dell'uomo. Altri problemi sono rappresentati dalla generazione di polveri, produzione di rumori, disturbo provocato dall'utilizzo di esplosivi, sicurezza stradale, degrado ambientale, deturpamento del paesaggio, condizionamento dello sviluppo urbanistico.</p> <p>Controdeduzione: si richiama quanto controdedotto al precedente punto 2.1 e le prescrizioni stabilite.</p>
12.2	<p>Osservazione: si allegano le osservazioni del Professore Antonio Della Giusta: l'area di coltivazione si spinge fino a contatto con le strade, senza rispettare alcuna fascia di rispetto. Si sottolinea la presenza di numerosi elementi di degrado paesaggistico. Sono riportate solamente due analisi di laboratorio su campioni incoerenti mentre manca la caratterizzazione chimica e miniero-petrografica dei materiali</p>

		<p>oggetto di escavazione. Nella Relazione Generale del SIA non sono indicate le abitazioni più vicine alla cava (a qualche decina di metri) ma solo quelle a 200 o 500 metri. Non sono indicate misure di mitigazione per proteggere gli abitanti dalle polveri. Non si fa alcun riferimento alla formazione di polveri silicatiche e della loro pericolosità generate dall'escavazione delle vulcanoclastiti basaltiche.</p> <p>Controdeduzione: si richiama quanto controdedotto al precedente punto 2.1 e le prescrizioni stabilite.</p>
13.	Italia Nostra, Sezione Medio e Basso Vicentino - Prot. VIA n. 79240/45/07 del 12/02/2008	
	13.1	<p>Osservazione: si esprime assoluto diniego nei confronti della richiesta di coltivazione. L'area è sottoposta a vincolo paesaggistico. Verificare se i mappali sono totalmente in disponibilità della Ditta. Si ritengono discutibili le tesi espresse nella VINCA secondo cui l'area sarebbe interessata da modesti valori vegetazionali e faunistici. Si sottolinea la mancanza del programma economico-finanziario e la stima della calce che si vorrebbe produrre. Si richiede una verifica seria degli strumenti urbanistici in essere. Verificare se nella zona Sud, definita dalla Tav. 4 del PTCV come "Area produttiva non ampliabile" interessi o meno anche parte della zona oggetto della richiesta della cava. Tra i benefici per il Comune di Villaga si ritiene che l'assunzione di una dozzina di persone non rivoluzioni l'economia del luogo. Dalle perforazione effettuate emerge la scarsa presenza della scaglia rossa, materiale di interesse primario per la cava, questo fatto non giustifica la richiesta di ampliamento. Nel SIA è sottovalutato l'impatto acustico verso il paese.</p> <p>Controdeduzione: si richiama quanto controdedotto al precedente punto 2.1 e le prescrizioni stabilite.</p>
14.	Sig. Luciano Ghiotto e Sig.ra Acosta Marisol, via Crocenera 12, 36021 Villaga (VI) - Prot. VIA n. 77734/45/06 del 12/02/2008	
	14.1	<p>Osservazione: nel progetto di ampliamento della cava non è indicata la casa degli scriventi. Si evidenzia il problema della generazione delle polveri, dei rumori di mine e macchinari industriali, svalutazione degli immobili. Si allegano le osservazioni del Professore Della Giusta (si veda l'osservazione 12.2).</p> <p>Controdeduzione: si richiama quanto controdedotto al precedente punto 2.1 e le prescrizioni stabilite. Si prende atto di quanto comunicato in merito all'abitazione segnalata.</p>
15.	Sig.ra Orso Eugenia, via Crocenera 7, 36021 Villaga (VI) - Prot. VIA n. 78024/45/07 del 12/02/2008	
	15.1	<p>Osservazione: si esprime preoccupazione per la ripresa dell'attività estrattiva sul Monte Cuccoli, in particolare data la superficie molto più ampia della precedente (circa 6 volte e mezzo). Nel progetto sembra che le case, vicinissime a soli pochi metri dalla cava, si siano allontanate dal perimetro di cava. Oltre alla quantità delle polveri prodotte, nel SIA, dovrebbero essere analizzate le composizioni chimiche delle stesse.</p> <p>Controdeduzione: si richiama quanto controdedotto al precedente punto 2.1 e le prescrizioni stabilite.</p>
16.	Sig.ra Vicenzina Cicosillo, via Crocenera 4, 36021 Villaga (VI) - Prot. VIA n. 78230/45/07 del 12/02/2008	
	16.1	<p>Osservazione: l'abitazione della scrivente non viene menzionata nel progetto (Relazione Generale SIA). Si esprime preoccupazione per la svalutazione dell'abitazione, per il fatto che non vengono rispettate le distanze minime di sicurezza e per la formazione di polveri.</p> <p>Controdeduzione: si richiama quanto controdedotto al precedente punto 2.1 e le prescrizioni stabilite. Si prende atto di quanto comunicato in merito all'abitazione segnalata.</p>
17.	Sig. Leriano Vigolo, via G.Verdi 52, 36021 Villaga (VI) - Prot. VIA n. 78312/45/06 del 12/02/2008	
	17.1	<p>Osservazione: si esprime preoccupazione perché la cava potrebbe danneggiare la produzione biologica di ortaggi dello scrivente, per la presenza di micro-polveri che invaderebbero il territorio e le acque che fuoriescono dalle sorgenti presenti in questo territorio. Si allegano le osservazioni del Professore Della Giusta (si veda l'osservazione 12.2).</p> <p>Controdeduzione: si richiama quanto controdedotto al precedente punto 2.1 e le prescrizioni stabilite.</p>
18.	Professore Antonio Della Giusta, Padova - Prot. VIA n. 78479/45/07 del 12/02/2008	
	18.1	<p>Osservazione: si sottolinea che tutti i basalti delle vulcanoclastiti presenti nell'area dei Colli Berici sono basalti contenenti olivina, i processi di alterazione dei minerali che costituiscono tali basalti, e in particolare l'olivina, portano alla formazione di altri silicati a struttura fibrosa che rientrano nella denominazione di Amianto. Nella relazione manca la caratterizzazione mineralogica, petrografica e geochemica delle vulcanoclastiti.</p> <p>Controdeduzione: si richiama quanto controdedotto al precedente punto 2.1 e le prescrizioni stabilite. L'ampliamento di cava è ridotto. Le vulcanoclastiti basaltiche costituiscono in parte lo strato superiore del più ampio contesto esterno all'attività richiesta. Vengono interessate dalle attività estrattive di progetto in via del tutto marginale e superficiale. Le connotazioni espresse dalle medesime</p>



		(sostanzialmente terreno superficiale-agrario) non evidenziano rischi di sorta. Si provvede ad ogni buon conto con specifica prescrizione inerente la movimentazione. I materiali interessati dall'attività estrattiva sono essenzialmente la scaglia rossa (vedesi Tavola P6 bis Sezioni geologiche trasversali). Trattasi di carbonato di calcio al 90-95 %, la restante parte è formata sostanzialmente da ossidi e argille non correlabili alle vulcanoclastiti.
19.	Sig. De Santi Paolo, via Crocenera 13, 36020 Villaga (VI) - Prot. VIA n. 78540/45/07 del 12/02/2008	
	19.1	Osservazione: si elencano i disagi che l'approvazione di questo progetto porterà ai cittadini: rumore dei frantoi, delle ruspe e camion, vibrazioni delle mine, forte svalutazione dell'immobile, del vigneto di proprietà. Controdeduzione: si richiama quanto controdedotto al precedente punto 2.1 e le prescrizioni stabilite.
20.	Italia Nostra, Sezione Medio e Basso Vicentino - Prot. VIA n. 72975/45/07 del 13/02/2008	
	20.1	Osservazione: si veda l'osservazione n. 13. Controdeduzione: si richiama quanto controdedotto al precedente punto 2.1 e le prescrizioni stabilite.
21.	Famiglia Antonio Bruttomesso, via Ronca 2, 36020 Villaga (VI) - Prot. VIA n. 76539/45/07 del 13/02/2008	
	21.1	Osservazione: si veda l'osservazione n. 6. Controdeduzione: si richiama quanto controdedotto al precedente punto 2.1 e le prescrizioni stabilite.
22.	Comune di Barbarano Vicentino (VI) - Prot. VIA n. 80120/45/07 del 13/02/2008	
	22.1	Osservazione: Il Sindaco esprime parere contrario al progetto per le seguenti motivazioni: la modifica dell'area andrebbe ad incidere in maniera radicale sul paesaggio in cui è inserita; l'area si trova a poca distanza da una zona SIC; l'area è integralmente inserita nel Piano D'Area dei Monti Berici; nella valutazione si deve tener conto nella situazione generale a sud dei Berici (due cave attive in Albettono, un progetto di cava a Monte Cogolo, cava di calcare su Monticello di Barbarano, cave ad Alonte, Orgiano e Sarego. Si prevede che non saranno rispettati i limiti di inquinamento acustico. Si ritiene che lo studio rispetto alle emergenze architettoniche doveva essere valutato con un metodo più scientifico. In particolare la cava deturperà in maniera irreversibile la veduta a sud del Monte Murlone di Barbarano, dalla Villa Godi-Marinoni "Il Castello" e dall'oratorio di San Gaetano. Si allegano le osservazioni formulate dal geologo dott. Luigi Baratto. Si veda l'osservazione n. 1.1. Si allegano le osservazioni del Prof. Giuliano Bressa. Si veda l'osservazione n.10.1. Controdeduzione: si richiama quanto controdedotto al precedente punto 2.1 e le prescrizioni stabilite.
23.	Comitato per la difesa di Villaga, via Villa 39, 36021 Villaga (VI) - Prot. VIA n. 80167/45/07 del 13/02/2008	
	23.1	Osservazione: si contesta la definizione di zona montana.
	23.2	Osservazione: non viene rispettato quanto enunciato dalla lettera g) dell'art. 44 della L.R. 44/82 che vieta espressamente di portare a giorno le falde con i lavori di cava o di avvicinarsi ad una distanza inferiore a 2 metri rispetto al livello di massima escursione della falda. La profondità della falda freatica è a 21 m slm, la quota del piano basale del progetto di coltivazione sarà posta a ca. 20 m slm nel settore settentrionale fino a 18 metri in quello meridionale.
	23.3	Osservazione: Non è ammissibile superare il limite di 25° delle scarpate a fine lavori di sistemazione come imposto dalla lettera h) dell'art. 44 della L.R. 44/82 in quanto trattasi di cava di pianura. Pertanto i versanti orientali dell'area di cava non potranno avere una pendenza massima di 35°.
	23.4	Osservazione: Non è possibile derogare le distanze previste dall'art. 104, così come previsto dal successivo art.105 del DPR 128/59 relative alla strada carrozzabile Via Croce Nera. Inoltre si evidenzia il passaggio lungo questa via delle linee di acquedotto, gas metano ed elettrodotto di uso pubblico.
	23.5	Osservazione: si ha la sensazione che si voglia far apparire l'attuale zona boscata come territorio ricoperto da sole "macchie boscate". Il vincolo sui boschi è finalizzato alla conservazione di un valore estetico-visivo ma anche alla protezione di un bene giuridico inteso come ecosistema, ossia ambiente biologico naturale. Si prevede che, in considerazione di precedenti esperienze, l'intervento non porterà una ricostituzione del bosco.
	23.6	Osservazione: si evidenzia che sono sottoposti a Vincolo Paesaggistico (Legge 43/85) i territori coperti da foreste e boschi e le zone di interesse archeologico. Riguardo al primo punto il Monte Cuccoli presenta zone boscate, riguardo al secondo punto si auspica in una verifica sull'importanza archeologica di Monte Cuccoli (secondo testimonianze potrebbe condurre al ritrovamento di resti archeologici).
	23.7	Osservazione: si evidenzia che l'area di cava è circondata da area classificata R1 a Rischio Idraulico, quindi si può presumere che fenomeni idrici importanti incombenti sull'area di progetto producano i loro effetti sulle campagne circostanti.



23.8	Osservazione: l'inserimento dell'area di progetto in una "zona di rinaturalizzazione" (Tavola 3 del PTCP) stride fortemente con un progetto di escavazione di tale entità, considerando per di più che l'area è una propaggine del SIC Colli Berici.
23.9	Osservazione: la Tavola 4 del PTCP classifica il cementificio e la zona più a sud come "Aree produttive non ampliabili". Il progetto di cava in questione si profila come un Ampliamento dell'attività produttiva esistente in contrasto con quanto affermato dal PTCP (si veda il contatto laterale che accomuna l'area produttiva attuale con la futura area di escavazione).
23.10	Osservazione: si ritiene arbitrario il parametro di valutazione della qualità del paesaggio (dalla Relazione Paesaggistica "Non vi sono elementi di rarità paesaggistica...") in quanto si dimentica la presenza dell'importante ecosistema dei Colli Berici, dei paesaggi rurali, del centro storico di Villaga, di numerose ville venete e del convento di San Pancrazio.
23.11	Osservazione: si ritiene che non vi possa essere un "assorbimento visivo" dell'attività estrattiva così come presentata nel progetto.
23.12	Osservazione: si ritiene che la stretta vicinanza con il sito SIC debba comportare un elevato grado di attenzione e tutela.
23.13	Osservazione: si evidenziano altri aspetti critici: l'attività di minaggio comporta disturbi acustici e vibrazioni; l'inquinamento acustico sarà rilevante e al di sopra delle soglie consentite, si chiede di effettuare una verifica di regolarità; la movimentazione delle vulcanoclastiti basaltiche provocherà lo spandersi di polveri silicatiche, questi minerali contengono sempre minerali silicatici fibrosi classificati come amianto; si segnala la presenza di numerose attività agricole strettamente legate alla qualità dell'ambiente e alla conservazione dell'ecosistema e si ritiene che verranno compromesse.
<p>Controdeduzioni da 23.1 a 23.13: si richiama quanto controdedotto al precedente punto 2.1, ai precedenti punti e le prescrizioni stabilite. Il sito è ubicato in contesto montano ai sensi della L.R. 44/82. L'ambito non è di pianura e non trattasi di cava di pianura. Quanto osservato risulta in gran parte superato dalla documentazione "Modifiche ed integrazioni in riduzione al progetto" in data Agosto 2012 e dalle prescrizioni stabilite anche in materia di polveri, rumori, esplosivi e gestione dell'attività di cava. Si richiama inoltre il parere favorevole con prescrizioni della competente autorità in materia paesaggistica ed archeologica. La ricomposizione ambientale stabilita risulta idonea anche per gli aspetti paesaggistici (assorbimento visivo). Non si rilevano elementi di rarità paesaggistica. Le statuizioni del DPR 128/59 sono rispettate, non vengono intaccate falde freatiche e le pendenze in fase estrattiva e ricompositiva rispettano i parametri di stabilità e la normativa. Peraltro la profondità della cava si discosta di poco da quella attualmente autorizzata e in essere da anni che a riguardo non ha evidenziato problematiche. L'intervento, con le relative prescrizioni, risulta ammissibile anche per gli aspetti forestali e idrogeologici tenuto anche conto delle distanze intercorrenti con il sito SIC Colli Berici Orientali codificato come IT3220037. La classificazione del PTCP (Aree produttive non ampliabili) riguarda lo stabilimento e non la cava. Le vulcanoclastiti costituiscono, a chiazze, lo strato superficiale (agrario) del più ampio contesto. La cava interessa tali materiali in via del tutto marginale. Sono state stabilite prescrizioni.</p>	
24.	Sig.ra Rosamaria Dani, via Fornace 23, 36021 Villaga (VI) - Prot. VIA n. 85717/45/07 del 15/02/2008
24.1	Osservazione: la zona interessata dall'attività di cava è soggetta al vincolo paesaggistico-ambientale anche per la riconosciuta bellezza panoramica d'insieme del sito. Si richiamano le N.T.A. del P.T.C.P. di Vicenza ("...Nei contesti figurativi delle Ville Venete di interesse provinciale devono essere garantiti: -la conservazione dei coni ottici privilegiati e delle vedute panoramiche dei beni..."), il progetto è palesemente difforme in quanto la coltivazione della cava va a modificare in modo significativo i coni di visuale. Inoltre la cava è ubicata all'interno del contesto C.I.S.A. Controdeduzione: si richiama quanto controdedotto ai precedenti punti (2.1 e 23) e le prescrizioni stabilite. L'autorità paesaggistica ha espresso parere favorevole con prescrizioni.
25.	Comitato Intercomunale Tutela Territorio Area Berica, Piazza Garibaldi 39, 36045 Lonigo - Prot. VIA n. 85586/45/07 del 15/02/2008
25.1	Osservazione: si ritiene discutibile la metodologia adottata dagli estensori del SIA nell'analisi degli impatti (metodologia di tipo quantitativa anziché qualitativa). Questa scelta è stata fatta per diminuire gli impatti sulla carta ma non sul terreno.
25.2	Osservazione: si chiede che non venga approvato il progetto in quanto la ditta Villaga Calce SpA ha tenuto un comportamento gravemente lesivo dell'ambiente e delle comunità che vi risiedono nella gestione della cava Priare di Sossano.
25.3	Osservazione: ci si chiede se ci possa essere la garanzia che i mezzi di trasporto non portino il materiale estratto altrove anziché al calcificio adiacente.
25.4	Osservazione: si ritiene che il SIA sia stato condotto sbrigativamente dai tecnici e che non siano state approfondite adeguatamente determinati argomenti (ad esempio la presenza di specie protette).

25.5	Osservazione: si riporta un elenco di impatti altamente negativi evidenziati nella stessa Relazione generale del SIA (es. attrattiva scenografica da “molto elevata” ad “elevata”, si evidenzia che il sito viene ad impattare visivamente con uno dei “principali itinerari di valore storico e storico ambientale”, etc.) e che rende ineccepibile l'improponibilità del progetto.
25.6	Osservazione: il progetto in oggetto si basa su 30 anni di attività a cui si aggiungono 10 anni per vedere gli effetti parzialmente visivi del “recupero ambientale” di chiusura.
25.7	Osservazione: in loco è presente un sito archeologico censito con la scheda 165 dall'Atlante della Carta Geologica del Veneto. Nella Relazione Generale si nega l'incidenza dell'attività di cava sul sito malgrado la sua vicinanza.
25.8	Osservazione: si contesta la definizione di zona montana.
25.9	Osservazione: la presenza sulla zona a destinazione produttiva, a distanze proibitive dello stesso progetto, dello stabilimento della Villaga Calce SpA non è sufficiente per non applicare la L.R. 44/82.
Controdeduzioni: si richiama quanto controdedotto ai precedenti punti (2.1 e 23) e le prescrizioni stabilite. L'autorità paesaggistica ha espresso parere favorevole con prescrizioni.	
26.	Sig. Ferron Alessio, via Palladio 17, 36021 Villaga (VI) - Prot. VIA n. 85738/45/07 del 15/02/2008
26.1	Osservazione: non viene rispettato quanto enunciato dalla lettera g) dell'art. 44 della L.R. 44/82 che vieta espressamente di portare a giorno le falde con i lavori di cava o di avvicinarsi ad una distanza inferiore a 2 metri rispetto al livello di massima escursione della falda. La profondità della falda freatica è a 21 m slm, la quota del piano basale del progetto di coltivazione sarà posta a ca. 20 m slm nel settore settentrionale fino a 18 metri in quello meridionale. Si sottolinea che l'altoforno della ditta Villaga Calce SpA viene alimentato a carbone solido. Controdeduzione: si richiama quanto controdedotto ai precedenti punti (2.1 e 23) e le prescrizioni stabilite.
27.	Sig.ra Zorzan Gemma, via Conti Barbarano 15, 36021 Villaga (VI) - Prot. VIA n. 85783/45/07 del 15/02/2008
27.1	Osservazione: si esprime preoccupazione per l'aumento rilevante di tumori che la coltivazione della cava provocherà. Si sottolinea la presenza di amianto nei minerali estratti. Non è ammissibile oltrepassare il limite normativo di inclinazione delle scarpate di 25° a fine lavori di sistemazione in quanto trattasi di cava di pianura. Controdeduzione: si richiama quanto controdedotto ai precedenti punti (2.1 e 23) e le prescrizioni stabilite.
28.	Sig. Pagliarusco Damiano, via Longhe 6, 36021 Villaga (VI) - Prot. VIA n. 85796/45/07 del 15/02/2008
28.1	Osservazione: si esprime contrarietà all'avvio della cava. Non si ritiene possibile che l'attività estrattiva possa essere assorbita visualmente. La stretta vicinanza dell'area di progetto (800m) ad un SIC si ritiene che debba comportare un elevato grado di attenzione e tutela. Inoltre si sottolinea il mancato accertamento della presenza di alcune specie di volatili rientranti nella lista protetta della Direttiva “Uccelli” (79/409/CE). Controdeduzione: si richiama quanto controdedotto ai precedenti punti (2.1 e 23) e le prescrizioni stabilite.
29.	Sig. Valter Franchin, via Palladio 56, 36021 Villaga (VI) - Prot. VIA n. 85764/45/07 del 15/02/2008
29.1	Osservazione: si esprime contrarietà al progetto per le seguenti motivazioni: la cava si porterà a ridosso della strada carrozzabile Via Croce Nera, situazione che potrebbe causare situazioni di pericolo (inoltre si evidenzia il passaggio lungo questa via delle linee di acquedotto, gas metano ed elettrodotto di uso pubblico); lungo la linea di confine della cava sono presenti numerose abitazioni di cui non si fa nessuna menzione e che potrebbero subire danni dall'attività di minaggio; l'inquinamento acustico sarà rilevante; presenza e diffusione di polveri sottili PM10; presenza di numerose attività agricole biologiche e agriturismi che verrebbero compromessi. Controdeduzione: quanto osservato risulta sostanzialmente superato dalla documentazione integrativa di “Modifiche ed integrazioni in riduzione al progetto” in data Agosto 2012. Si richiamano le osservazioni precedentemente espresse.
30.	Arch. Domenico Trevisan, via Roma 30, 36040 Sossano (VI) - Prot. VIA n. 85665/45/07 del 15/02/2008
30.1	Osservazione: secondo lo scrivente il progetto va rigettato per le seguenti motivazioni: carenza di documentazione (analisi tecniche insufficienti o approssimative); il progetto non dimostra coerenza con obiettivi programmatici e puntuali prescrizioni dei Piani Territoriali; il progetto non appare sostenibile per la mancata valutazione di valori ambientali a specifica valenza locale; non calcola scenari alternativi

		e neppure l'effetto del sommarsi degli impatti ambientali esistenti e indotti dall'intervento; sono stati trascurati importanti aspetti della futura coltivazione.
31.		Sig. Guarato Cristiano, via Berico Euganea 45, 36021 Villaga (VI) - Prot. VIA n. 85696/45/07 del 15/02/2008
	31.1	Osservazione: si segnalano i futuri disagi derivanti dall'ampliamento della cava Montecuccoli: disagi per l'attività di minaggio, inquinamento acustico, inquinamento dell'aria. inoltre si segnala la presenza di numerose famiglie residenti intorno al perimetro dell'attuale cava e numerose attività agricole.
32.		Sig. Mazzucco Simone, via Quargente 3, 36021 Villaga (VI) - Prot. VIA n. 85628/45/07 del 15/02/2008
	32.1	Osservazione: si ricorda la presenza dell'ecosistema dei Colli Berici e dei paesaggi rurali, del centro storico di Villaga, di numerose Ville Venete e del convento di San Pancrazio. L'inquinamento dell'aria verrà peggiorato dall'enorme movimentazione di materiale e dal traffico veicolare.
33.		Sig. Mattiello Vittorino, via Croce Nera 20, 36021 Villaga (VI) - Prot. VIA n. 85827/45/07 del 15/02/2008
	33.1	Osservazione: si evidenzia la rumorosità delle attrezzature del calcificio, l'inquinamento atmosferico, con il nuovo progetto stravolgimento della zona dal punto di vista ambientale paesaggistico e il danno all'attività agrituristica dello scrivente.
34.		Comitato per la difesa di Villaga, via Villa 39, 36021 Villaga (VI) - Prot. VIA n. 55285/45/07 E. 410.01.1 del 01/02/2010
	34.1	Osservazione: si chiede agli organi competenti di espletare azioni dirette ad una attenta valutazione sull'eventuale ampliamento della suddetta cava e alla vigilanza e controllo dell'attuale attività produttiva per quanto riguarda: le emissioni in atmosfera, il rispetto dei limiti di rumorosità, le norme sul corretto stoccaggio e utilizzo del carbone, la verifica degli impianti di produzione e della qualità dei materiali usati come combustibile, indagine epidemiologica.
35.		Dr.ssa Daniela Bruttomesso, via Vergerio 58, Padova - Prot. VIA n. 59857/45/07 E. 410.01.1 del 02/02/2010
	35.1	Osservazione: si segnala che la dispersione delle vulcanoclastiti ricche di silice è in grado di provocare effetti pesantemente negativi sull'apparato respiratorio, con aumento del rischio di tumori, induzione diretta di quadri di pneumoconiosi e bronco pneumopatia cronica ostruttiva e riduzione della difesa contro le infezioni.
36.		Prof. Antonio Della Giusta, Viale F. Cavallotti, 22 Padova - Prot. VIA n. 59176/45/07 E. 410.01.1 del 02/02/2010
	36.1	Osservazione: si sottolinea il problema dello scarso numero di campioni per caratterizzare il materiale (al fine di escludere la presenza di minerali di amianto). Inoltre si evidenzia che l'attività di cava e del calcificio si svolgono a ridosso di abitazioni e vicine al centro di Villaga, continuando lo scempio del territorio.
37.		Prof. Antonio Della Giusta, Viale F. Cavallotti, 22 Padova - Prot. VIA n. xxxx/45.07 E. 410.01.1 del 08/02/2010
	37.1	Osservazione: si esprime preoccupazione per il degrado ambientale e i possibili danni derivanti alla salute pubblica dal calcificio e dall'ampliamento della cava. Per quanto riguarda il calcificio si chiede all'Agenzia ARPAV di informare la popolazione riguardo al tipo di combustibili utilizzati, alla quantità e alla composizione dei fumi e delle polveri che escono dai camini e alla distribuzione dei fumi e delle polveri sul territorio. Riguardo all'ampliamento della cava si chiedono informazioni su: quantità di polveri prodotte annualmente e quantità prevedibile in seguito all'ampliamento, composizione delle polveri e loro distribuzione con il vento, possibile inquinamento della falda a causa del livello ormai raggiunto dal piazzale di cava.
38.		Avvocato Mara Crivellaro, via Conti Barbarano, 12 Villaga (VI) - Prot. VIA n. 107722/45.07 E. 410.01.1 del 25/02/2010
	38.1	Osservazione: si allegano le osservazioni formulate dal geologo dott. Luigi Baratto. Si veda l'osservazione n.1.1.
39.		Comitato per la difesa di Villaga, via Villa 39 Loc. Toara - 36021 Villaga (VI) - Prot. VIA n. 109384/45/07 E. 410.01.1 del 08/03/2010
	39.1	Osservazione: si contesta la definizione di "zona montana". Si sottolinea la contraddizione nel minimizzare o meno, a seconda della necessità, la movimentazione del materiale di copertura (vulcanoclastiti). Nella documentazione presentata dalla Ditta si sottolinea da un lato la possibile diminuzione del traffico di camion dall'altra si tace sul fatto che "un forte incremento della capacità produttiva del calcificio" porterà ad un forte incremento dei camion.

8

40.	Italia Nostra, Sezione Medio e Basso Vicentino - Prot. VIA n. 109549/45.07 E. 410.01.1 del 08/03/2010
40.1	Osservazione: si esprime preoccupazione per i grandi quantitativi di polveri emessi in atmosfera durante il ciclo produttivo. Si teme inoltre la possibile presenza frammista alla scaglia di vulcanoclastiti basaltiche al cui interno potrebbero esserci minerali silicati fibrosi che sono classificati come amianto. Si chiede che il Comune di Villaga attui le seguenti azioni: applicazione di misure di controllo sulle emissioni di polveri e gas di scarico; indagini sulla composizione dei materiali effettivamente usati, attuazione delle norme sull'uso dei combustibili, come il carbone; verifica dell'adeguamento dell'impianto alla normativa vigente (anche l'aspetto delle norme antinfortunistiche), verifica dell'incidenza delle patologie polmonari, verifica del rispetto delle norme sull'attività di cava.
41.	Comitato per la difesa di Villaga, via Villa 39 Toara - 36021 Villaga (VI) - Prot. VIA n. 166186/45/07 E. 410.01.1 del 24/03/2010.
41.1	Osservazione: consegna di 930 firme personali della petizione "Si esprime parere contrario all'ampliamento della cava denominata Montecuccoli".
Controdeduzioni da 30.1 a 41.1: quanto osservato risulta sostanzialmente superato dalla documentazione integrativa di "Modifiche ed integrazioni in riduzione al progetto" in data Agosto 2012. Si richiamano le osservazioni precedentemente espresse e in particolare le controdeduzioni 2.1 e 23 e le prescrizioni stabilite. L'autorità paesaggistica ha espresso parere favorevole con prescrizioni.	
42.	Italia Nostra, Sezione Medio e Basso Vicentino - Prot. VIA n. 208937/45/07 E. 410.01.1 del 21/04/2010
42.1	Osservazione: Italia Nostra chiede di respingere il progetto di ampliamento della cava Montecuccoli per diverse motivazioni: <ul style="list-style-type: none"> - la presenza di fragilità strutturali in tutta l'Area dei Berici (carsismo, erosione, grande permeabilità data dalle numerose fratture di faglia); - la produzione di un rilevante impatto paesaggistico; - la presenza nell'area di due grandi zone industriali, che non sono state individuate nella Relazione VIA del proponente; - la presenza di numerosi vincoli (vincolo idrogeologico, paesaggistico ambientale, area SIC, presenza di Contesto figurativo PAMOB); - la preoccupazione per la salute della popolazione dovuta alla grande quantità di micro polveri immesse nell'atmosfera; - l'inaffidabilità della Ditta in quanto responsabile del mancato ripristino della cava di Monte della Croce, di abusi e omissioni nella cava di Sossano (cava Priare), di abuso e non rispetto dei piani di scavo; - i vantaggi che la cava porterà alla popolazione sono considerati risibili; - la vicenda avviene in un vuoto legislativo e di programmazione che perdura da circa 30 anni (mancanza cronica del PRAC). Controdeduzione: quanto osservato risulta sostanzialmente superato dalla documentazione integrativa di "Modifiche ed integrazioni in riduzione al progetto" in data Agosto 2012. Si richiamano le osservazioni precedentemente espresse e in particolare le controdeduzioni 2.1 e 23 e le prescrizioni stabilite. L'autorità paesaggistica ha espresso parere favorevole con prescrizioni.
43.	Comitato per la difesa di Villaga, via Villa 39 36021 Villaga (VI) - Prot. VIA n. 231900/45/07 E. 410.01.1 del 27/04/2010
43.1	Osservazione: si allega la relazione redatta dalla Dott.ssa Bruttomesso e dal Dott. Baritussio sui danni provocati da polveri sottili. L'effetto dell'esposizione cronica a livelli non elevati non è ancora chiaro, tuttavia maggiore è l'energia usata per fratturare le rocce tanto maggiore sarà il rischio di formare polveri sottili respirabili. Sebbene non supportato da dati diretti, resta la possibilità che persone esposte anche a bassi livelli di polveri ricche di silice cristallina possano andare incontro a danno polmonare, specialmente se tali persone sono affette da pneumopatie di base quali asma e BPCO (pneumopatia cronica ostruttiva). Controdeduzione: quanto osservato risulta sostanzialmente superato dalla documentazione integrativa di "Modifiche ed integrazioni in riduzione al progetto" in data Agosto 2012. Si richiamano le osservazioni precedentemente espresse e in particolare le controdeduzioni 2.1, 18 e 23 e le prescrizioni stabilite. L'autorità paesaggistica ha espresso parere favorevole con prescrizioni.
44.	Provincia di Vicenza (VI) - Prot. VIA n. 499791/45/07 E. 410.01.1 del 23/09/2010
44.1	Osservazione: si allega il verbale della seduta del 26/04/2010 del CTPAC (Commissione Tecnica Provinciale per le Attività di Cava). La Commissione ritiene di dover acquisire i seguenti

		<p>approfondimenti prima di esprimere un parere in merito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il rapporto tra la cava e il vicino calcificio dal punto di vista tecnico-economico; - si considerino le modificate condizioni economiche generali e le modifiche alla modalità di lavoro proposte nella relazione di integrazione a documentazione di impatto acustico (verrà fatto lavorare un macchinario alla volta); - l'aggiornamento dell'analisi di progetto con il Piano dei Monti Berici; - la verifica sulla possibilità o meno di ridurre ed eliminare l'attività di minaggio, - l'approfondimento sull'analisi delle vibrazioni per quanto riguarda l'uso di esplosivi, - l'approfondimento dell'analisi della circolazione idrica sotterranea in relazione alla vicina sorgente termale; - avere più immagini di rendering delle varie fasi della ricomposizione per valutare se è necessario eventualmente prescrivere modifiche al progetto. <p>Controdeduzione: quanto osservato risulta sostanzialmente superato e recepito dalla documentazione integrativa di "Modifiche ed integrazioni in riduzione al progetto" in data Agosto 2012. Si richiamano le controdeduzioni precedentemente espresse. Si richiamano le prescrizioni stabilite. L'autorità paesaggistica ha espresso parere favorevole con prescrizioni.</p>
45.		<p>Comitato per la difesa di Villaga, via Villa 39, 36021 Villaga (VI) - Prot. VIA n. 222080/45/06 E. 410.01.1 del 22/04/2010. Si allega la Relazione geologica redatta dallo studio Hgeo di Casae di Scodosia (PD)</p>
	45.1	<p>Osservazione n.1: osservazioni relative alla Relazione progettuale: si sottolinea che l'art. 44 punto b) stabilisce che per i materiali del gruppo A nei Comuni elencati nell'allegato 2 possono essere rilasciate autorizzazioni o concessioni per quantitativi massimi del 30% in più in volume. Si contesta la distanza, dichiarata dai progettisti, del Capoluogo di Villaga dalla cava pari a 1 km, si segnala la mancanza di piezometri in grado di verificare la circolazione idrica nell'ammasso roccioso, la mancanza di analisi di laboratorio per caratterizzare il materiale e di prove in foro per parametrizzare geotecnicamente il terreno. Si sottolineano i fenomeni di instabilità legati all'utilizzo dell'esplosivo. Emerge che esistono concreti rischi che dalle pareti di scavo si staccino volumi anche significativi di roccia, mettendo in pericolo le maestranze ma anche il versante roccioso.</p> <p>Controdeduzione: quanto osservato risulta sostanzialmente superato e recepito dalla documentazione integrativa di "Modifiche ed integrazioni in riduzione al progetto" in data Agosto 2012. Si richiamano le controdeduzioni precedentemente espresse. Si richiamano le prescrizioni stabilite. L'autorità paesaggistica ha espresso parere favorevole con prescrizioni.</p>
	45.2	<p>Osservazione n.2: osservazioni relative al SIA: si evidenzia l'incompletezza delle informazioni riguardanti l'analisi delle alternative progettuali. Si contesta la definizione di Comune montano. Non sono state condotte campagne di misura piezometrica nel tempo per poter affermare che "non esiste una falda freatica". Le analisi di stabilità relative al rischio di caduta di massi evidenziano una reale possibilità di distacco e scivolamento, ma i progettisti dichiarano che è garantito un sufficiente grado di sicurezza nei confronti della stabilità del manufatto. Si esprime la necessità di uno studio geologico e geomorfologico di dettaglio con analisi geochimiche delle acque e test con traccianti se si vuole definire correttamente la circolazione idrica nel mezzo. Le verifiche di stabilità sono state effettuate seguendo il DM 11.3.1988, ormai datato. L'analisi della Carta della Vulnerabilità Intrinseca classifica l'area circostante l'area della futura cava come a vulnerabilità media. Si ritiene che si debba tener conto del Piano d'Area dei Monti Berici approvato con D.C.R. 31 del 09.07.2008. Il PTCP di Vicenza classifica l'area come zona di rinaturalizzazione, soggetta a vincolo paesaggistico, confinante con due aree a rischio idraulico. Non è riportato un rilievo planimetrico con le attuali quote di cava. Si ritiene che i versanti non potranno avere inclinazione di 35° e massime di 40 - 55°, come dichiarato. La parte inerente la gestione delle acque meteoriche è molto superficiale, inoltre non si è tenuto conto dell'Invarianza Idraulica. Riguardo alle polveri, è ormai consuetudine utilizzare sia dati pregressi, sia sperimentali ed analizzare le zone a rischio o meno tramite modellazione numerica. Manca una pianificazione degli interventi in caso di incidenti di lavorazione (sversamento di sostanze "oleose").</p> <p>Controdeduzione: quanto osservato risulta sostanzialmente superato e recepito dalla documentazione integrativa di "Modifiche ed integrazioni in riduzione al progetto" in data Agosto 2012. Si richiamano le controdeduzioni precedentemente espresse. Si richiamano le prescrizioni stabilite. L'autorità paesaggistica ha espresso parere favorevole con prescrizioni.</p>
46.		<p>Avvocato Mario Rigoni - Prot. VIA n. 10929/63.01.07 E. 410.01.1 del 13/01/2011</p>
	46.1	<p>Osservazione n.1: si evidenzia che tutto il territorio circostante la cava ha caratteristiche termali. Distruggere parte della collina di Montecuccoli è un'opera in netto contrasto con la natura e il possibile destino dei luoghi (a fini turistico-termale). Tale distruzione va a finire proprio in prossimità del cd. Bagno di Villaga "cioè su uno dei perni della termalità della zona".</p>

46.2	<p>Osservazione n.2: l'attività turistico-termale e l'attività di cava sono incompatibili l'una con l'altra. Una scelta a favore dell'attività di cava andrà ad azzerare tutto ciò che le Pubbliche Amministrazioni precedenti hanno progettato e speso per la valorizzazione turistico-termale della zona. Si dovrà giustificare una scelta in questo senso con motivazioni convincenti.</p>
46.3	<p>Osservazione n.3: si evidenzia la particolare bellezza naturale della zona e la possibile esistenza di pregevoli costruzioni di tempi antichi. Si chiede di chiarire e affrontare la questione relativa al rispetto della normativa inerente la presenza di reperti archeologici, di beni culturali e ambientali.</p>
46.4	<p>Osservazione n.4: il rilascio della concessione di ampliamento della cava osta la legislazione a favore della tutela delle zone boschive (o limitrofe), questa problematica deve essere risolta e ben motivata.</p>
46.5	<p>Osservazione n.5: si segnala in passato l'esistenza di una strada di uso pubblico che, attraversando la collina di Montecuccoli, conduceva fino al paese di Villana. Si dovrà accertare se esisteva o meno e se costituiva strada comunale, strada vicinale (di uso pubblico o privato) o di pubblico demanio.</p>
<p>Controdeduzione: Si richiama la documentazione integrativa "Modifiche ed integrazioni in riduzione al progetto" in data Agosto 2012. Si richiamano le controdeduzioni precedentemente espresse e le prescrizioni stabilite. L'autorità paesaggistica ha espresso parere favorevole con prescrizioni. L'intervento così come ora proposto non risulta conflittuale e/o ostativo nei confronti di eventuali futuri utilizzi delle emergenze termali espresse dal più ampio contesto di zona. L'intervento risulta ammissibile anche per gli aspetti forestali e idrogeologici. Il mappale n.177 del foglio 4 risulta area privata posta nella disponibilità della ditta.</p>	
47.	<p>Provincia di Vicenza - Prot. VIA n. 39471/63.01.07 E.410.01.1 del 26/01/2012</p>
47.1	<p>Osservazione: si allega il parere urbanistico della Provincia di Vicenza. Il progetto di ampliamento ricade all'interno del contesto figurativo di alcune ville venete di particolare interesse provinciale, in evidente contrasto con la prescrizione dell'art. 46 comma 4 lettera c) delle Norme del PTCP adottato che non consente l'ampliamento delle cave esistenti all'interno dei contesti figurativi delle ville di particolare interesse provinciale. Si rilevano alcuni aspetti ambientali che pongono in evidenza il particolare interesse paesaggistico dell'area, prossima ad un sito SIC e ricadente in Area di rinaturalizzazione.</p> <p>Controdeduzione: La Conferenza di Servizi in data 27/02/2014 ha approvato il PAT e la riduzione del Contesto figurativo delle ville Venete precedentemente citato consentendo quindi la realizzazione della cava così come richiesta (in riduzione rispetto all'istanza originaria) per quanto attiene a tale aspetto. La Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto (Prot. 456508/630107 del 10/10/2012) ha espresso parere favorevole all'intervento con prescrizioni. Il PAT, approvato in Conferenza dei Servizi in data 27/02/2014, a recepimento del PTCP non ha individuato per l'ambito territoriale interessato dall'istanza di ampliamento di cava, così come integrata in riduzione, elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione di cava richiesta.</p>
48.	<p>Comitato per la difesa di Villaga, Italia Nostra, Comitato Intercomunale Tutela Territorio Area Berica - Prot. VIA n. 49748/63.01.07 E. 410.01.1 del 01/02/2012</p>
48.1	<p>Osservazione: l'area è tutelata dal Piano d'Area dei Monti Berici, dalle Tavole di tale piano si evince che l'area è compresa nei tematismi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tagliapoggio dove "è vietato manomettere, anche per finalità colturali, la pendenza dei suoli sui tagliapoggi", - Sito archeologico dove "è vietato alterare e manomettere con scavi ad altro i siti e le aree archeologiche nonché asportare i reperti di interesse storico-archeologico e documentale presenti". <p>Il territorio è compreso e tutelato nel Sistema delle Ville Venete del PTCP. La Provincia di Vicenza non ha accolto la richiesta di modifica della perimetrazione del contesto figurativo n. 94 avanzata dal Comune di Villaga. Infine si contesta la Relazione generale del progetto dove si dichiara che il territorio limitrofo alla cava "non risulta interessato da attività turistiche".</p> <p>Controdeduzione: La Conferenza di Servizi in data 27/02/2014 ha approvato il PAT e la riduzione del Contesto figurativo delle ville Venete precedentemente citato consentendo quindi la realizzazione della cava così come richiesta (in riduzione rispetto all'istanza originaria) per quanto attiene a tale aspetto. La Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto (Prot. 456508/630107 del 10/10/2012) ha espresso parere favorevole all'intervento con prescrizioni. Il PAT, approvato in Conferenza dei Servizi in data 27/02/2014, a recepimento del PTCP non ha individuato per l'ambito territoriale interessato dall'istanza di ampliamento di cava, così come integrata in riduzione, elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione di cava richiesta. Sull'ambito di cava in essere autorizzata da anni e già coltivata ed in parte destinata dal PRG a zona industriale è indicata erroneamente l'esistenza di un Tagliapoggio che, così come definito dal Piano di Area non esiste. L'area definita come Tagliapoggio peraltro insiste in gran parte nell'ambito già destinato dal PRG vigente (ante approvazione del Piano di Area) come zona D1 produttiva e utilizzata dalla Ditta quale area</p>



		<p>pertinenziale dello stabilimento esistente. Tale ambito, per il consolidato utilizzo industriale consentito dal PRG e per il sostanziale esaurimento del giacimento di cava intervenuto da anni, risulta meritevole di stralcio dall'area della cava stessa. In tale ambito ogni intervento futuro sarà quindi soggetto ad autorizzazione comunale come previsto dalle vigenti norme. La restante parte di tagliapoggio risulta inserita nell'area di cava in essere e si osserva che tale ambito è stato per la quasi totalità coltivato da anni (ante Piano di Area) e presenta pareti verticali da ricomporsi. L'ampliamento richiesto risulta sostanzialmente esterno all'area del tagliapoggio. La documentazione progettuale in vigore relativa alla cava in essere (Decreto del 21 Dicembre 2012 n.182), ricompresa dall'ampliamento richiesto, individua le quote di scavo esistenti e di progetto per tale ambito (sezioni A e B) a quota di fondo pari a 25 m slm. Il progetto presentato in riduzione in Agosto 2012 prevede quote non significativamente difformi da quelle attualmente autorizzate.</p>
49.	Comitato per la difesa di Villaga, via Villa 39, 36021 Villaga (VI) - Prot. VIA n. 438880/63.01.07 E. 410.01.1 del 01/10/2012	
	49.1	<p>Osservazione: si evidenzia come la Ditta abbia ottenuto una proroga per ben 7 volte senza che la Regione abbia preteso un minimo ripristino ambientale dell'area. La preoccupazione è che stia avvenendo quanto già successo con le cave Priare nel paese di Sossano. Si sottolinea come da "Villa Marinoni" si abbia un'ampia visuale della cava Montecuccoli.</p> <p>Controdeduzione: si richiamano le precedenti controdeduzioni con particolare riferimento ai punti 2.1, 9.1 e le prescrizioni stabilite. L'autorità paesaggistica ha espresso parere favorevole con prescrizioni. L'ampliamento risulta funzionale e vincolato allo stabilimento per la produzione di calce in essere. Si richiama la documentazione integrativa "Modifiche ed integrazioni in riduzione al progetto" in data Agosto 2012.</p>

Rapporti tra Comune e Ditta e sottoscrizione accordo.

Comune di Villaga (VI) - Prot. VIA n. 555523/630107 in data 28/11/2011	
DCC n. 68 in data 18/12/2009. Individua i seguenti punti per aprire un dialogo con la Villaga Calce;	
<ol style="list-style-type: none"> 1. riduzione dell'area di cava richiesta; 2. confinamento dell'attività in luogo non adiacente alle abitazioni e con idonea fascia naturale di protezione; 3. controllo dei ripristini; 4. analisi sulla qualità delle polveri emesse durante le attività di coltivazione della cava; 5. abolizione attività di minaggio; 6. controllo e monitoraggio della qualità delle polveri; 7. piano di riordino dei fabbricati sul piano estetico del vecchio stabilimento con modalità e tempi anche con attività di mascheratura; 8. abbattimento e controllo polveri del forno del calcificio (certificazione EMAS); 9. abbattimento rumore frantoio. 	
Comune di Villaga (VI) - Prot. VIA n. 537758/630107 in data 17/11/2011	
DCC n. 21 in data 30/04/2010. Petizione del Comitato per il diniego della cava Montecuccoli. L'amministrazione comunale ritiene nella sostanza di avere in parte accolto le motivazioni della petizione prot. 1655 del 19 marzo 2010. L'amministrazione conferma nell'intenzione di proseguire nel percorso indicato nell'ordine del giorno 18 dicembre 2009. In sostanza il Comune tratterà con la Ditta Villaga Calce per una riduzione e modificazione del progetto ed altri punti.	
Comune di Villaga (VI) - Prot. VIA n. 537777/63.01.07 in data 17/11/2011	

DCC n. 47 del 05/09/2011. Approvazione dello schema di accordo tra l'Amministrazione Comunale e la Ditta Villaga Calce in merito alla cava Montecuccoli.

Le parti, concordemente, convengono:

- 1) Villaga Calce S.p.A. accetta la richiesta di riduzione dell'area oggetto di ampliamento formulata alla Commissione VIA Regionale, da parte del Comune di Villaga entro i limiti fissati dall'allegata planimetria.
- 2) Villaga Calce S.p.A., conseguentemente, si impegna ad adeguare il progetto di ampliamento alle nuove superfici di escavazione, precisando che la nuova area di scavo non andrà ad intaccare la collina denominata "Capetto" e non si rendono necessarie ulteriori indagini sulla sorgente del "Bagno di Villaga".
- 3) Il setto boscato di proprietà della Curia Vescovile di Vicenza che delimita il lato sud-est della cava autorizzata non dovrà essere toccato, ma rimanere come barriera visiva della cava stessa.
- 4) All'ottenimento dell'autorizzazione regionale all'ampliamento di cava, Villaga Calce SpA, verserà al Comune di Villaga, a titolo di compensazione ambientale, la somma di €115.000,00 (centoquindicimila/00).
- 5) Villaga Calce S.p.A. si impegna al monitoraggio delle vibrazioni durante il minaggio, mediante il posizionamento, in luoghi prestabiliti, di 1 - 2 sismografi.
- 6) Villaga Calce S.p.A. si impegna ad avvisare della volata la popolazione residente nei dintorni della cava mediante avvisi acustici, come previsto dalle norme della Polizia Mineraria.
- 7) Villaga Calce S.p.A. non si oppone a verifiche periodiche sullo stato dei ripristini dei singoli lotti, da parte di un professionista nominato e speso dal Comune di Villaga (la periodicità delle verifiche verrà concordata in seguito).
- 8) Tenuto conto che il compenso al Comune su quanto scavato è fissato dalla Legge Regionale 44/1982 e successive modifiche ed integrazioni, si concorda sin d'ora di fissare la tariffa al mc sul materiale estratto e non utilizzato per la ricomposizione ambientale in €0,70, in evidente aumento rispetto alla tariffa regionale, attualmente fissata in 0,3615 €/mc. Qualora la tariffa regionale venisse aumentata ad un valore uguale o superiore a 0,70 Euro/mc, si fissa sin d'ora una maggiorazione di 0,10 Euro/mc, rispetto alla predetta tariffa. Se la tariffa resta ad un valore inferiore a 0,70 Euro/mc Villaga Calce SpA verserà al Comune di Villaga sempre la somma di 0,70 Euro/mc.
- 9) Villaga Calce S.p.A. si impegnerà ad ottenere entro 36 mesi dall'ottenimento dell'autorizzazione Regionale la certificazione ISO 14000 sullo stabilimento.
- 10) Al fine di contenere ulteriormente il rumore prodotto dall'attività diurna e notturna dello stabilimento, Villaga Calce S.p.A. si impegnerà, entro 36 mesi, a realizzare sui propri impianti gli interventi di seguito descritti:
 - Impianto lavorazione calcare
 - *Frantoio primario a mascelle*: installazione di pareti fonoisolanti sulla tramoggia calcare del frantoio nei lati rivolti all'esterno dello stabilimento.
 - *Frantoio secondario a mascelle*: installazione di pareti fonoisolanti sulla tramoggia calcare del frantoio nei lati rivolti all'esterno dello stabilimento.
 - *2ª Torretta nastri trasportatori*: applicazione di pannelli fonoisolanti alle pareti perimetrali.
 - Impianto forni di cottura
 - *Stoccaggio calcare alimentazione forno Maerz*: utilizzo di silo metallico o altro silo in cemento, che assicurino la riduzione di rumore durante la fase di carico.
 - Impianto lavorazione calce
 - *Trasporto calce frantoziata*: sostituzione della motorizzazione, con contralbero, di un elevatore avente la testata motrice all'esterno del tetto del capannone con un motoriduttore di tipo moderno che riduce il rumore.
 - *Trasporto calce macinata*: sostituzione di una coclea, che per un tratto è installata all'esterno di un capannone, con una canaletta fluidificata che, non avendo organi in movimento, riduce il rumore di funzionamento.
 - Mascheramento visivo
 - Piantumazione in prossimità della mura di confine lato est.

Si prende atto dei contenuti dell'accordo concluso e sottoscritto tra il Comune e la Ditta richiedente. Tale accordo stabilisce il versamento al Comune l'importo compensativo di cui al punto 4) del medesimo. L'importo compensativo stabilito è recepito dal parere ambientale. Altri aspetti di cui ai punti 5), 6) e 7) sono recepiti nell'ambito delle prescrizioni. L'accordo prevede inoltre ulteriori aspetti nonché interventi allo stabilimento posto in zona produttiva D nelle vicinanze dell'intervento di cava richiesto. Tali interventi sono soggetti ad autorizzazioni comunali e di altri enti competenti per le strutture industriali poste in zona urbanistica D, all'esterno dell'area di cava. Per quanto attiene al punto 8) si richiama quanto stabilito dalla DGR 2734 del 29 luglio 1997.

92

Nota dell'azienda ULSS Vicenza in data 6 aprile 2010 protocollo 25500 a seguito di istanza della Commissione VIA Regionale in data 22 marzo 2010, prot. 157342/45.07 anche a seguito della nota di Italia Nostra Sezione Medio e Basso Vicentino in data 28/02/2010 prot. 109549/45/07E.410.01.1.

L'ULSS comunica i risultati dei controlli sulle fonti di emissioni dello stabilimento precisando che gli elementi raccolti non conducono ad una evidenza allo stato attuale di esposizione a fattori di rischio per la popolazione da parte dell'attività attualmente in essere.

L'attività di cava è diversa e disgiunta dall'attività industriale espressa dall'impianto per la produzione di calce.

Gli impianti per la produzione di calce non costituiscono impianti di cava o pertinenze della medesima. Tutti gli impianti per la produzione di calce sono ubicati in zona omogenea D esterna all'area della cava.

L'accordo stipulato tra Ditta e Comune assorbe e risolve gli aspetti oggetto di osservazioni.

Nel corso dell'iter istruttorio sono stati acquisiti dall'Unità Complessa V.I.A. i pareri, di cui agli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che si riportano di seguito in maniera sintetica:

1.	Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto - Prot. 456508/630107 del 10/10/2012. Parere Favorevole con prescrizioni. Il gruppo istruttorio prende atto del parere ed accoglie le prescrizioni.
2.	Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi - Prot. VIA n. 237765 del 05/05/2009. Viene espresso parere favorevole al progetto con prescrizioni. Il gruppo istruttorio prende atto del parere ed accoglie le prescrizioni.

6 VALUTAZIONI SUL PROGETTO E SUL SIA

Gli aspetti inerenti al progetto precedentemente evidenziati e le integrazioni progettuali presentate dalla Ditta, con le prescrizioni stabilite in sede di parere, evidenziano la compatibilità dell'intervento richiesto con i valori ambientali espressi dal sito e dal più ampio contesto di zona.

7 PRONUNCIAMENTO COMMISSIONE REGIONALE V.I.A. N. 431 IN DATA 11/09/2013

In data 11/09/2013 la Commissione regionale V.I.A. ha espresso parere (n. 431) favorevole, con prescrizioni, al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale, autorizzazione del progetto, con contestuale rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, dell'autorizzazione per gli aspetti forestali e approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione da cava.

Con D.G.R. n. 550 del 26/04/2016, la Giunta regionale ha disposto che, in adeguamento a quanto stabilito dal Consiglio di Stato nelle sentenze n. 1058/2016 del 16/03/2016 e n. 1182/2016 del 22/03/2016, per tutte le istanze di cava soggette a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) non ancora concluse con un provvedimento definitivo, è necessaria l'acquisizione del parere della competente Commissione Tecnica Provinciale per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.). Solo una volta acquisito detto parere, il procedimento potrà essere concluso.

Gli Uffici del Settore V.I.A. con nota prot. 195509, in data 18/05/2016, hanno chiesto il parere della Commissione Tecnica per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.) della Provincia di Vicenza, ai sensi di quanto disposto dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 550 del 26/04/2016, in adeguamento a quanto stabilito dal Consiglio di Stato nelle sentenze n. 1058/2016 del 16/03/2016 e n. 1182/2016 del 22/03/2016.


Il parere espresso, in data 23/06/2016, dalla Commissione Tecnica Provinciale per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.) della Provincia di Vicenza, è stato acquisito dagli Uffici regionali in data 27/06/2016 al prot. 248724, conteneva prescrizioni e raccomandazioni.

Occorre quindi provvedere al ripronunciamento dei pareri ambientale ed autorizzativo, da formularsi tenendo conto e recependo il parere CTPAC della Provincia di Vicenza, annullando e integrando il parere precedentemente espresso Commissione regionale V.I.A. n. 431 in data 11/09/2013.

8 PARERE CTPAC PROVINCIA DI VICENZA

Con comunicazione pervenuta in data 27/06/2016, prot. n. 248724/70.08.02, il Dirigente della Commissione Tecnica Provinciale Attività di Cava della Provincia di Vicenza ha trasmesso il proprio Parere Favorevole di Competenza, sulla domanda per l'ampliamento della cava di calcare per calce e leganti idraulici denominata "Monte Cuccoli", sita in Comune di Villaga (VI), con le seguenti prescrizioni:

- deve essere prodotto, prima dell'inizio dei lavori, un rilievo dettagliato dell'area di intervento; il rilievo dovrà essere condotto con tecnologia laser scanner terrestre, secondo un numero di scansioni o misure sufficienti a garantire la copertura totale dell'area di cava, e dovrà essere correttamente georeferenziato attraverso la materializzazione di capisaldi locali, utili al successivo riposizionamento della strumentazione topografica,



nonché restituito anche in formato digitale le cui specifiche tecniche siano di pubblico dominio (ASCII, Shapefile, CAD); al fine di un'efficace attività di controllo post-autorizzazione, si chiede che siano riportate le monografie di ciascun cippo posto a delimitazione dell'area di cava in coordinate assolute (verificabili quindi con GPS);

- dovrà essere previsto un piano/programma di monitoraggio dell'uso di esplosivo in cava, da concordare con gli uffici provinciali competenti in materia di polizia mineraria;
- non dovrà essere alienato il materiale associato e di scarto, in quanto da impiegarsi nella fase di ricomposizione ambientale;
- il materiale da apportare all'esterno per la ricomposizione ambientale dovrà essere conforme alla normativa vigente;
- riguardo alla possibilità, in fase di ricomposizione ambientale, di lasciare a viste porzioni di scarpata rocciosa allo scopo di agevolare la nidificazione di specie ornitologiche, si prescrive che, se tale possibilità verrà valutata come favorevole dal punto di vista ambientale, i settori di scarpata siano individuati già in fase progettuale e non lasciate a considerazioni discrezionali della Ditta in fase esecutiva;
- il progetto di cava è conforme con la disciplina urbanistica tuttavia, come disposto in sede di Valutazione Tecnica Provinciale n. 4 del 03/08/2012, prot. 58733, si precisa che l'ampliamento dell'attività di cava è subordinato alla contestuale stipula di un apposito tra la Ditta escavatrice e l'Amministrazione Comunale volto a dettare precise misure di riqualificazione dell'impianto esistente. L'accordo deve definire il quadro generale degli interventi di riqualificazione dell'impianto esistente, individuando distribuzione, consistenza, scansione temporale, risorse economiche e compatibilità urbanistico-ambientale degli interventi previsti;

e le seguenti raccomandazioni:

- in data 31/05/2016 è stata effettuata una visura ordinaria presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Vicenza dalla quale si evince che la Società è in procedura di liquidazione volontaria. Si rileva quindi che, al momento, la ditta non possiede il requisito FONDAMENTALE dell'Idoneità ECONOMICA all'esecuzione dei lavori (art. 17, p.to 4, L. R. 44/82). Tale requisito dovrà essere verificato prima del rilascio dell'autorizzazione regionale, in caso la situazione venga a modificarsi dopo l'espressione del parere CTPAC;
- il progetto è redatto anche sulla base dell'assenza di impatti dal punto di vista viario/viabilistico, in quanto l'intero materiale estratto è previsto sia recapitato nel contiguo stabilimento (calcificio); si richiede che la Commissione VIA accerti tale fatto, anche nell'ottica di possibili modifiche societarie dovute allo stato di liquidazione della ditta, e vi ponga precise prescrizioni.

NOTA ISTRUTTORIA

Il Gruppo Istruttorio, prende atto del parere favorevole con prescrizioni espresso dalla CTPAC di Vicenza e lo recepisce.

9 VALUTAZIONI COMPLESSIVE

Vista la normativa vigente in materia, statale e regionale, ed in particolare:

- la parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e la L.R. 10/1999 in materia di V.I.A.;
 - il R.D. 22.7.1927, n. 1443 Norme di carattere legislativo per la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno;
 - la L.R. Veneto 07.09.1982, n. 44 Norme per la disciplina dell'attività di cava;
 - la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007 Determinazioni, indirizzi e linee guida per l'applicazione della L.R. 07.09.1982, n.44 in ordine alle attività di cava e ai criteri e procedure di adeguamento dei progetti di coltivazione già autorizzati;
 - il D. Lgs. 30.05.2008, n. 117 Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE e la D.G.R. 761 del 15.03.2010;
 - il D. Lgs. 42/2004 in materia paesaggistica;
 - il P.T.R.C.; il P.T.C.P. della Provincia di Vicenza; il P.R.G. e il P.A.T. del Comune di Villaga;
 - il D.P.R. 357/1997 e la D.G.R. 3173/2006 relativi alla rete Natura 2000;
 - il D.P.R. 9.4.1959, n. 128 Norme di polizia delle miniere e delle cave ed il D. Lgs. 25.11.1996, n. 624 Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive;
 - il R.D. 3267 del 1923 concernente il vincolo idrogeologico;
- esaminata la documentazione presentata e il piano di gestione dei rifiuti di estrazione;
 - preso atto delle prescrizioni e le conclusioni contenute nel parere favorevole VIncA, inviata dalla Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi Prot. VIA n. 237765 del 05/05/2009;
 - preso atto che l'intervento così come proposto e adeguato con le prescrizioni stabilite nei pareri, risulta

- localizzato in un'area in cui sono presenti vincoli ambientali/paesaggistici ed idrogeologici;
- visto il pronunciamento favorevole della Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto con prescrizioni;
 - considerato che l'interesse minerario espresso dal progetto risulta, con le relative prescrizioni, compatibile con gli altri interessi pubblici espressi dal contesto in cui è inserito l'intervento;
 - valutate le valenze socio economiche espresse dall'intervento e in particolare la vicinanza dell'intervento con il sito di utilizzo del materiale coltivato, la necessità di migliorare la ricomposizione ambientale del medesimo e la convenzione stipulata tra Ditta e Comune;

tutto ciò premesso, la Commissione regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti (assenti il Vice-Presidente ed il Dirigente Responsabile della Tutela Ambientale della Provincia di Vicenza), prendendo atto e recependo il parere favorevole con prescrizioni e raccomandazioni, espresso dalla CTPAC di Vicenza in data 23/06/2016, ri-esprime all'unanimità dei presenti

parere favorevole

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale, paesaggistico e forestale, sul progetto di ampliamento e di ricomposizione ambientale della cava di calcare per calce e leganti idraulici "Monte Cuccoli" della cava di calcare per calce e leganti idraulici "Monte Cuccoli", in Comune di Villaga (VI), presentato da VILCA S.p.A. (già VILLAGA CALCE S.p.A. ora in liquidazione) (con sede legale in Via Fornace, 18-20 - 36021 Villaga (VI), C.F. 05317230018 e P.IVA 02094190242), con le prescrizioni di seguito indicate (annullando e sostituendo il parere precedentemente espresso dalla Commissione regionale V.I.A. n. 431 in data 11/09/2013), facendo proprie le valutazioni, le prescrizioni e le conclusioni contenute nel parere n. 009/53 del 27/04/2009, espresso dalla Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV) ed acquisito dagli Uffici del Settore Valutazione Impatto Ambientale (ora Unità Organizzativa V.I.A.) al protocollo 237765 in data 05/05/2009:

Prescrizioni ai fini del rilascio della compatibilità ambientale

- 1) Si dà atto del pronunciamento favorevole espresso dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, come da parere 0017923 del 02/10/2012, stabilendo che la Delibera di autorizzazione dell'intervento in esame potrà essere assunta dalla Giunta regionale solo dopo il ricevimento presso la Regione Veneto - Unità Organizzativa V.I.A. dell'esito della Conferenza di Servizi provinciale decisoria in merito al PAT di Villaga a conclusione dell'iter di approvazione del medesimo, adottato, e correlata configurazione del contesto figurativo a tutela delle Ville Venete esterno all'area della cava.

Prescrizioni ai fini del rilascio della compatibilità ambientale

- 2) Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione del progetto, salvo diverse prescrizioni sotto specificate.
- 3) Dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dal parere favorevole della Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, come da parere 0017923 del 02/10/2012, acquisito dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. (ora Unità Organizzativa V.I.A.) in data 10/10/2012, con prot. n. 456508, in conformità al pronunciamento della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza e della Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto.

Tali prescrizioni di seguito si riportano:

- a) il terreno vegetale accantonato separatamente sui piazzali di cava dovrà essere utilizzato per gli interventi di ripristino dell'area in questione;
- b) durante le fasi di scavo dovranno essere adottate le più opportune misure provvisorie di mitigazione al fine di ridurre l'impatto percettivo negativo dell'attività di scavo;
- c) sia rispettata la tempistica e le fasi di coordinamento spazio-temporale tra le attività estrattive e quelle di ricomposizione ambientale al fine di ridurre al minimo gli impatti negativi sul paesaggio durante i tempi di coltivazione della cava, pertanto le fasi di ripristino e ricomposizione ambientale dovranno essere progressive con l'avanzamento del fronte di scavo in maniera tale che le superfici in forte contrasto cromatico siano limitate nello spazio e nel tempo;
- d) le fasi di ripristino e ricomposizione ambientale previste in coordinamento spazio-temporale con l'attività estrattiva, dovranno essere verificate attraverso le analisi comparate degli obiettivi e dei risultati raggiunti e dovranno essere esplicitate in una relazione tecnica corredata di dettagliata documentazione fotografica;
- e) la ricomposizione morfologica dovrà essere il più possibile affine per grado di acclività a quella del colle esistente;
- f) le nuove piantumazioni dovranno essere per tipologia del tutto simili a quelle presenti, il ripristino


della vegetazione arborea-arbustiva dovrà essere controllato nel tempo, prevedendo, laddove necessario, eventuali interventi correttivi atti a garantire il naturale sviluppo della vegetazione stessa.

- g) è prudente e opportuno che nelle fasce di ampliamento di scavo della cava attuale previste dalle opere in progetto siano precedute da sondaggi preliminari per accertare l'eventuale presenza di stratigrafie archeologiche da parte di operatori archeologi di comprovata esperienza, con oneri non a carico di questa Soprintendenza, alla quale spetta la direzione scientifica dell'intervento e con cui andranno concordati modalità e tempi di esecuzione;
 - h) nel caso di rinvenimenti di contesti di interesse archeologico, si dovrà procedere ad uno scavo archeologico stratigrafico in modo da permettere la valutazione della natura e consistenza dei resti e stabilire le più opportune misure di tutela;
 - i) al termine delle indagini, dovrà essere redatta una documentazione tecnico-scientifica secondo le modalità di rito, che costituisce parte integrante dell'intervento archeologico;
 - j) eventuali ritrovamenti di beni archeologici dovranno essere tempestivamente denunciati a questa Soprintendenza a norma dell'art.90 del D. Lgs. 42/2004 e potranno condizionare la realizzabilità del progetto approvato;
 - k) si dovranno comunicare con congruo anticipo a questa Soprintendenza la data di inizio lavori ed il nominativo della ditta archeologica incaricata dell'assistenza.
- 4) Dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nel parere favorevole VIncA, acquisito dall'Unità Complessa V.I.A. (ora Unità Organizzativa V.I.A.) al protocollo 237765 del 05/05/2009 Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV), che di seguito si riportano:
- a) sia eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolato dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti al sito protetto;
 - b) prima dell'inizio lavori siano messe in atto tutte le procedure e le opere necessarie per contenere rumore e polveri (es. bagnatura, scelta dei mezzi, altro);
 - c) durante la esecuzione dei lavori siano impiegati mezzi provvisti di dispositivi antirumore; siano utilizzate miscele e lubrificanti ecologici;
 - d) durante i lavori siano messe in atto tutte le misure che possono evitare gli inquinamenti da parte di olii, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali versamenti accidentali;
 - e) un'eventuale progettazione del verde sia eseguita con l'obiettivo di sviluppare una diversità fitocenotica il più possibile elevata, controllando le specie utilizzate al fine di limitare lo sviluppo di specie non autoctone o di specie alloctone invasive;
 - f) sia eseguita l'informazione e la formazione del personale operante, sulle emergenze ambientali e naturalistiche dell'area di cantiere, così da evitare il verificarsi di comportamenti impattanti.
- 5) Dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nel parere favorevole della CTPAC di Vicenza, acquisito dagli Uffici del Settore V.I.A. (ora Unità Organizzativa V.I.A.) in data 27/06/2016, con prot. n. 248724, nei termini che seguono:
- a) deve essere prodotto, prima dell'inizio dei lavori, un rilievo dettagliato dell'area di intervento; il rilievo dovrà essere condotto con tecnologia laser scanner terrestre, secondo un numero di scansioni o misure sufficienti a garantire la copertura totale dell'area di cava, e dovrà essere correttamente georeferenziato attraverso la materializzazione di capisaldi locali, utili al successivo riposizionamento della strumentazione topografica, nonché restituito anche in formato digitale le cui specifiche tecniche siano di pubblico dominio (ASCII, Shapefile, CAD); al fine di un'efficace attività di controllo post-autorizzazione, si chiede che siano riportate le monografie di ciascun cippo posto a delimitazione dell'area di cava in coordinate assolute (verificabili quindi con GPS);
 - b) dovrà essere previsto un piano/programma di monitoraggio dell'uso di esplosivo in cava, da concordare con gli uffici provinciali competenti in materia di polizia mineraria;
 - c) non dovrà essere alienato il materiale associato e di scarto, in quanto da impiegarsi nella fase di ricomposizione ambientale;
 - d) il materiale da apportare dall'esterno per la ricomposizione ambientale dovrà essere conforme alla normativa vigente;
 - e) riguardo alla possibilità, in fase di ricomposizione ambientale, di lasciare a vista porzioni di scarpata rocciosa allo scopo di agevolare la nidificazione di specie ornitologiche, si prescrive che, se tale possibilità verrà valutata come favorevole dal punto di vista ambientale, i settori di scarpata siano individuati già in fase progettuale e non lasciati a considerazioni discrezionali della Ditta in fase esecutiva. La Commissione regionale V.I.A. approva il progetto presentato sia per gli aspetti

ambientali, che autorizzativi. Per quanto attiene alla nidificazione di specie ornitologiche si prescrive che i settori di scarpata interessati da tali iniziative potranno, se del caso, essere autorizzati con le procedure previste per le varianti non sostanziali dalla Direzione Regionale competente;

f) il progetto di cava non è in conflitto con la disciplina urbanistica tuttavia, come disposto in sede di Valutazione Tecnica Provinciale n. 4 del 03/08/2012, prot. 58733, si precisa che l'ampliamento dell'attività di cava è subordinato alla contestuale stipula di un apposito accordo tra la Ditta escavatrice e l'Amministrazione Comunale volto a dettare precise misure di riqualificazione dell'impianto esistente. L'accordo deve definire il quadro generale degli interventi di riqualificazione dell'impianto esistente, individuando distribuzione, consistenza, scansione temporale, risorse economiche e compatibilità urbanistico-ambientale degli interventi previsti.

- 6) La Commissione regionale V.I.A. concorda con il parere CTPAC sulla discrezionalità della Ditta di lasciare a vista porzioni di scarpata, e non valuta come favorevole, dal punto di vista ambientale, la possibilità prospettata nel punto 5, comma k) Pertanto si richiama l'obbligo di provvedere alla ricomposizione ambientale come previsto dal progetto.
Prima del rilascio dell'autorizzazione la ditta e il Comune dovranno presentare presso la Sezione Geologia della Regione (ora Unità Organizzativa Geologia) un accordo di programma conforme a quanto indicato al precedente punto 5, comma l).
- 7) Come evidenziato dalla CTPAC di Vicenza, si prescrive che tutto il materiale utile prodotto dalla cava (calcare per calce) dovrà essere trasportato all'esterno della medesima e indirizzato-impiegato esclusivamente per la produzione nell'adiacente stabilimento di proprietà della Ditta Villaga Calce S.p.A. ora VILCA S.p.A. (in liquidazione), ubicato in zona produttiva D. Quanto stabilito al presente punto è posto a pena di decadenza ai sensi dell'art.30 lett. e) della L.R. 44/82;
- 8) Dovranno essere rispettati i contenuti "ambientalmente compensativi" di cui al punto 4) dell'accordo stipulato tra Ditta e Comune in merito all'attività di cava, nei termini che seguono:
Entro 12 mesi dalla data dell'autorizzazione regionale all'ampliamento di cava, la Ditta Villaga Calce SpA ora VILCA S.p.A. (in liquidazione), verserà al Comune di Villaga, a titolo di compensazione ambientale, la somma di €115.000,00 (centoquindicimila/00).
- 9) Procedere, per quanto possibile e compatibilmente alle esigenze di cantiere e con temporalità ragionevole, parallelamente ai lavori di estrazione, alla sistemazione ambientale prevista delle aree e delle pertinenze di cava non più interessate da lavori di coltivazione;
- 10) Assicurare il corretto smaltimento delle acque superficiali, sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o neoformazione di elementi di scolo;
- 11) Utilizzare, per i lavori di recupero, sistemazione ambientale e rimodellamento delle scarpate, materiali di scarto e associati, terre e rocce di scavo nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 761/2010, dal D. Lgs. n. 117/08 e ss.mm.ii. a condizione che le concentrazioni in esse presenti siano inferiori ai limiti di cui alla colonna A tabella 1 Allegato 5 parte IV D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ovvero essere inferiori ai più elevati valori di fondo espressi dal sito di cava. Non è consentito l'uso di materiali diversi da quelli espressamente autorizzati. Per quanto attiene alle terre e rocce di scavo, si prescrive in ogni caso il rispetto di quanto statuito dal D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., D.L. 21 giugno 2013 n.69, L. 9 agosto 2013 n. 98 e comunque dalle norme in vigore al momento dell'utilizzo che modificano ed integrano automaticamente, per gli aspetti di competenza, il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui al punto seguente;
- 12) Prima e durante i lavori di coltivazione dovranno essere opportunamente umidificati i percorsi dei mezzi d'opera, i contesti circostanti e i punti potenzialmente generatori di polveri. I macchinari dovranno essere mantenuti in efficienza ed operare con modalità tali da contenere i livelli di polverosità e rumorosità entro i limiti consentiti (rec. prescrizioni VINCA punti b) e c) precedentemente riportati);
- 13) La manutenzione dei macchinari, con particolare attenzione a motori e marmitte, utilizzati per la coltivazione della cava dovrà essere effettuata regolarmente, a garanzia e tutela dei lavoratori e dell'ambiente, nonché tesa ad evitare inquinamenti da parte di olii, carburanti e altre sostanze inquinanti. I macchinari dismessi e parti dei medesimi dovranno essere allontanati tempestivamente dall'area della cava. I serbatoi di servizio in cava contenenti carburanti e/o sostanze pericolose dovranno essere omologati e rispettare le vigenti norme in materia di tutela dell'ambiente, e dotati di idonea vasca di contenimento;
- 14) La Ditta dovrà trasmettere annualmente, a Comune e Provincia una relazione tecnica e allegata documentazione fotografica dettagliata atta ad illustrare lo stato di avanzamento dei lavori secondo gli obiettivi di progetto. Ciò al fine di consentire alla Provincia e al Comune, preposti alla vigilanza sull'attività di cava, anche per le fasi di ripristino e ricomposizione ambientale previste nel progetto, verifiche in merito agli obiettivi previsti di ricomposizione ambientale (rec. prescrizioni b), c), d), e), del punto 2) del parere paesaggistico precedentemente riportato). Il Comune potrà operare, se del caso, anche servendosi di professionisti a ciò incaricati (rec. punto 7) dell'accordo tra Ditta e Comune);



- 15) Effettuare la ricostituzione (compensazione e miglioramento) della parte boscata nel sito di cava come da Relazione forestale allegata al progetto e sotto il controllo dei funzionari del Servizio Forestale Regionale (ora Unità Organizzativa Forestale Padova e Vicenza) anche in relazione alla scelta delle specie arboree da mettere a dimora e agli eventuali interventi correttivi che il Servizio Forestale Regionale (ora Unità Organizzativa Forestale Padova e Vicenza) stesso potrà stabilire al fine di garantire il naturale sviluppo della vegetazione stessa (rec. prescrizione f) del punto 2) del parere paesaggistico precedentemente riportato e del punto e) del parere VincA precedentemente riportato). Si richiama la Relazione Forestale di progetto in data Agosto 2012;
- 16) Trasmettere, contemporaneamente alla domanda di cui all'art. 25 della L.R. 44/82, una dichiarazione del Servizio Forestale Regionale (ora Unità Organizzativa Forestale Padova e Vicenza) relativa all'attecchimento delle specie arboree;
- 17) Sono vietate le concimazioni organiche tramite liquami zootecnici e reflui di allevamento;
- 18) Nel corso dell'attività di coltivazione e ricomposizione, la Regione potrà prescrivere gli assestamenti, adeguamenti e le varianti non sostanziali ritenute utili ai sensi della D.G.R. n. 652/07 e della D.G.R. n. 761/2010. Parimenti la Ditta potrà presentare istanza per l'applicazione di quanto stabilito dalla medesima D.G.R. n. 652/07 ed eventuali proroghe temporali.

La medesima Commissione regionale V.I.A., opportunamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii. dal Sindaco del Comune di Villaga, dal Sindaco del Comune di Barbarano Vicentino e dal rappresentante della Direzione Regionale Difesa del Suolo, richiamato quanto precedentemente riportato, visto e preso atto del parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale precedentemente reso, esaminati gli elaborati sotto il profilo tecnico, economico ed il cronoprogramma degli interventi allegato al progetto, facendo salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti, esprime a maggioranza dei presenti (assenti il Direttore della Direzione Regionale Pianificazione Territoriale ed il Direttore dell'Unità Organizzativa Forestale di Padova e Vicenza della Direzione Regionale Operativa), con voto contrario:

- del Sindaco del Comune di Villaga (VI) e del Sindaco del Comune di Barbarano Vicentino (VI), in quanto non condividono le tempistiche riportate nella prescrizione autorizzativa n. 2

parere favorevole

all'autorizzazione al progetto di ampliamento e di ricomposizione ambientale della cava di calcare per calce e leganti idraulici "Monte Cuccoli", in Comune di Villaga (VI), presentato da VILCA S.p.A. (già VILLAGA CALCE S.p.A. ora in liquidazione) (con sede legale in Via Fornace, 18-20 - 36021 Villaga (VI), C.F. 05317230018 e P.IVA 02094190242), con il titolo unico di cui alla L.R. n. 44/1982, e contestuale autorizzazione afferente al Piano di gestione dei rifiuti di estrazione in conformità al progetto presentato e correlate integrazioni, con le prescrizioni di seguito indicate (annullando e sostituendo il parere precedentemente espresso dalla Commissione regionale V.I.A. n. 431 in data 11/09/2013):

Prescrizioni ai fini autorizzativi

- 1) L'autorizzazione in ampliamento, fintanto efficace assorbe, modifica e sostituisce le precedenti autorizzazioni D.G.R. n. 2513 del 07/06/1977, Decreto n. 182 del 21/12/2012 e connessi elaborati progettuali, dando atto che il progetto in ampliamento di cava, così come autorizzato, ricomprende l'ambito della medesima. L'intervento è ubicato in zona montana e risulta ammissibile ai sensi della lettera d) art.44 della L.R. n. 44/1982;
- 2) A far data dall'assunzione della Delibera regionale di Autorizzazione di ampliamento della cava, la ditta dovrà adempiere alle prescrizioni stabilite nella medesima e provvedere a ritirare l'autorizzazione stessa entro 12 mesi dalla data della citata DGR autorizzativa, eventualmente prorogabili ad altri 12 con motivazioni adeguate. Trascorsa tale temporalità senza che la ditta abbia adempiuto alle prescrizioni e ritirato la DGR autorizzativa, quest'ultima perde valenza e scade automaticamente. Sono fatte salve, e da osservarsi, le eventuali nuove statuizioni di diritto sopravvenute tra la data di assunzione della DGR autorizzativa e la data di ritiro della stessa;
- 3) Di stabilire lo stralcio e l'estinzione della esigua parte di cava di cui alla originaria autorizzazione (D.G.R. n. 2513 del 07/06/1977 rilasciata ai sensi della L.R. n. 36/1975 ante L.R. n. 44/1982) ubicata in zona D produttiva ai sensi degli strumenti urbanistici. Tale ambito è adibito stabilmente ad area pertinenziale (piazzi, ecc.) al servizio dello stabilimento per la produzione di calce della Ditta Villaga Calce SpA. ora VILCA S.p.A. (in liquidazione). In sintonia con le statuizioni di cui alla D.G.R. n. 761/2010 si dà atto che le opere realizzate e da realizzarsi su tale ambito ai sensi delle vigenti norme edilizie assorbono e sostituiscono le ricomposizioni di cava nel passato definite. Si prescrive la realizzazione, in conformità a quanto stabilito



- al successivo punto 9), di una recinzione di separazione munita di cancelli tra area di cava e zona industriale D soggetta a diversa disciplina anche in materia di sicurezza sul lavoro;
- 4) Come evidenziato dalla CTPAC di Vicenza, si prescrive che tutto il materiale utile prodotto dalla cava (calcare per calce) dovrà essere trasportato all'esterno della medesima e indirizzato-impiegato esclusivamente per la produzione nell'adiacente stabilimento di proprietà della Ditta Villaga Calce SpA ora VILCA S.p.A. (in liquidazione), ubicato in zona produttiva D. Quanto stabilito al presente punto è posto a pena di decadenza ai sensi dell'art.30 lett. e) della L.R. n. 44/1982;
 - 5) La ditta è tenuta a concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro il 31/12/2030. Eventuali proroghe dovranno essere richieste prima di tale data l'applicazione della procedura di decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 30 della L.R. n. 44/1982;
 - 6) Ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, l'autorizzazione ambientale paesaggistica di cui al presente atto ha durata di 5 anni, qualora la ditta non provveda ad attivare la coltivazione in ampliamento così come autorizzata entro il termine medesimo. Diversamente l'autorizzazione ambientale paesaggistica ha una durata pari alla temporalità stabilita dall'autorizzazione e scadrà il 31/12/2030. Tutto ciò in conformità e adeguamento alla Comunicazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali in data 17/12/2012 protocollo DG/PBAAC/34.19.04/34997;
 - 7) Presentare alla Direzione Regionale competente, prima della consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, copia dei titoli di disponibilità dell'intera area della cava debitamente registrati all'Ufficio del registro;
 - 8) La CTPAC segnala che in data 31/05/2016 è stata effettuata una visura ordinaria presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Vicenza dalla quale si evince che la Società è in procedura di liquidazione volontaria. Si rileva quindi che, al momento, la ditta non possiede il requisito FONDAMENTALE dell'Idoneità ECONOMICA all'esecuzione dei lavori (art. 17, p.to 4, L.R. n. 44/1982). La capacità tecnica ed economica posta in capo alla ditta alla quale intestare l'autorizzazione di cava costituisce prerequisite essenziale. Si prescrive che tale requisito sia verificato dalla struttura Regionale competente prima del rilascio dell'autorizzazione regionale;
 - 9) Recintare, ove già non si sia provveduto, entro dodici mesi dalla data di efficacia del provvedimento autorizzativo, con rete metallica o con tre ordini di filo metallico per una altezza non inferiore a 1,5 metri l'area della cava, apponendo, lungo il perimetro della medesima cartelli ammonitori di pericolo. La Ditta dovrà provvedere alla manutenzione dell'intera recinzione perimetrale;
 - 10) Delimitare, ove già non si sia provveduto, entro dodici mesi dalla data di rilascio del provvedimento autorizzativo, l'area di cava, previo accordo con il Servizio Forestale Regionale di Vicenza (ora Unità Organizzativa Forestale Padova e Vicenza), con termini lapidei numerati progressivamente e posti ai vertici o in corrispondenza a punti di riferimento facilmente individuabili sul terreno;
 - 11) Provvedere alle attività di coltivazione adottando le buone tecniche al fine di contenere la produzione di rumori, polveri e vibrazioni. La Provincia di Vicenza, competente in materia di Polizia delle miniere e delle cave, potrà prescrivere alla Ditta autorizzata la realizzazione di interventi e modalità di coltivazione volti al miglior contenimento dei rumori e delle polveri e vibrazioni prodotte dall'attività di coltivazione (compreso l'utilizzo di esplosivi) nel rispetto delle vigenti norme in materia. Dovrà essere posizionato un sismografo, in luogo concordato con la Provincia. Si ricorda il rispetto delle norme di Polizia Mineraria (rec. dei punti 5) e 6) dell'accordo tra Ditta e Comune).
 - 12) Prevedere, ove necessario, durante i lavori, la protezione dei fronti e delle scarpate anche con la eventuale posa di reti metalliche di contenimento o altre tecniche di consolidamento ai fini della sicurezza in riscontro ai dispositivi contenuti nel D. Lgs. n. 624 del 25/11/1996 e ss.mm.ii. e comunque secondo le prescrizioni che potranno essere impartite, anche nel corso dei lavori di coltivazione, dalla Provincia di Vicenza, competente in materia di Polizia delle cave e delle miniere;
 - 13) Presentare, in virtù delle modalità di coltivazione previste, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto di tutti gli obblighi derivanti dall'autorizzazione ivi compresi quelli relativi alla ricostituzione e al miglioramento delle aree boscate e al Piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui al D. Lgs. n. 117/2008 e D.G.R. n. 761/2010, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 450.000,00 (Quattrocentocinquantamila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione. In caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;
 - 14) Di svincolare, con decorrenza dalla data di effettuazione del deposito cauzionale di cui al punto 13) il deposito costituito e successive integrazioni, relativi alla originaria D.G.R. n. 2513 del 07/06/1977. In alternativa la Direzione regionale competente potrà, se del caso, richiedere alla ditta l'adeguamento della


2

- polizza fideiussoria in essere a soddisfacimento di quanto stabilito al precedente punto;
- 15) Di stipulare con il Comune di Villaga la convenzione di cui all'art. 20 della L. R. 44/82, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento e trasmetterla alla Regione. Decorso tale termine senza che sia stata stipulata la convenzione, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione, secondo lo schema predisposto dalla Regione, e trasmetterlo al Comune e alla Regione;
 - 16) Prescrivere e stabilire espressamente che, fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive (ora U.O. Geologia) potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza. La Regione Veneto si riserva, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della L.R. 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del D. Lgs. 22/01/2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. n. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgono ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali;
 - 17) Di approvare, ai sensi del D. Lgs. n. 117 del 30/05/2008 e D.G.R. n. 761/2010, il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione compilato in data 20/08/2012 e presentato dalla Ditta. Tale Piano, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D.Lgs. n. 117/08, sarà riapprovato qualora sullo stesso intervengano modifiche sostanziali. Il Piano medesimo sarà riesaminato dalla Ditta almeno ogni 5 anni. Ai sensi della D.G.R. n. 761/2010, il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione ha efficacia sull'intera area della cava, compresi gli eventuali impianti di prima lavorazione e pertinenze (rec. prescrizione punto a) del parere VincA precedentemente riportato);
 - 18) Stabilire che il "materiale utile" di cava espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale ai sensi della D.G.R. n. 652 del 20/03/2007 è la scaglia rossa (calcare per calce) e di prescrivere espressamente quanto stabilito, in via generale e per la specifica fattispecie di cava, dalla citata D.G.R. n. 652/2007 che si intende correlativamente qui richiamata e trascritta. I "materiali associati" di cava dovranno essere impiegati per la ricomposizione della medesima. Effettuare le operazioni di accumulo dei materiali di scarto ed associati ancorché utilizzabili commercialmente, all'interno dell'area di cava ed utilizzarli esclusivamente per i previsti lavori di ricomposizione ambientale;
 - 19) Prescrivere l'obbligo del rispetto della normativa sulla sicurezza di cui al D. Lgs. 25/11/1996, n. 624 e ss.mm.ii. ed in particolare del D.P.R. 09/04/1959 n. 128 precisando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia. Adottare gli accorgimenti necessari e la dovuta formazione per tutelare gli addetti da incidenti e da cadute massi. Garantire la stabilità dei gradoni delle scarpate nel rispetto della normativa in vigore, anche per gli aspetti sismici;
 - 20) Comunicare l'Atto autorizzativo alla Soprintendenza per i Beni Ambientali per quanto di competenza;
 - 21) Informare che avverso il provvedimento di autorizzazione può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo;
 - 22) Si richiamano le prescrizioni del parere ambientale precedentemente reso;
 - 23) E' sempre fatto obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione della cava. Sono fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.


Il Segretario della
Commissione V.I.A.
Dott.ssa Margie Crosato



Il Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Alessandro Benassi



Il Dirigente
Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale
Ing. Gianni Carlo Silvestrin



VISTO: Il Vice-Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Luigi Musio

